POLIZZA MULTIRISCHI PER L'ABITAZIONE

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: **Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.,** Italia – Iscritta al Reg. Imprese Ass., n. 1.00062

Prodotto: **In casa con Chiara**

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

"In casa con Chiara" è una soluzione assicurativa multirischio specificamente pensata per tre categorie di soggetti: proprietario/conduttore (es. se vivi nell'appartamento di tua proprietà), conduttore/non proprietario (ad es. se vivi in un appartamento in affitto) e proprietario/non conduttore (ad es. se sei proprietario di un appartamento dato in affitto a terzi). Con questa polizza puoi assicurarti la protezione dell'abitazione e del nucleo familiare (quest'ultima non sottoscrivibile se sei proprietario/non conduttore). Le sezioni "Incendio" ed "Assistenza" sono sempre prestate. A queste puoi aggiungere anche una o più garanzie offerte dalla polizza (furto, rapina e scippo, responsabilità civile - R.C. vita privata e R.C. Fabbricato - e Tutela legale). **Puoi acquistare questo prodotto soltanto se sei titolare di un conto corrente presso la banca che ti vende il prodotto.**

Che cosa è assicurato?

✓ **Incendio.** Con questa sezione sono coperti una serie di danni che possono colpire l'abitazione. A seconda del rapporto intercorrente tra te e l'abitazione che intendi assicurare, puoi sottoscrivere una o più delle seguenti sezioni:
- "Fabbricato" che ti copre in caso di danni di qualsiasi tipo occorsi ai muri dell'abitazione;
- "Rischio Locativo" che ti copre nel caso di danni causati involontariamente all'abitazione di cui tu sia conduttore, in aggiunta alla garanzia "Contenuto";
- "Contenuto" che ti copre in caso di danni causati da sinistro indennizzabile occorsi al contenuto dell'abitazione.

E' sempre offerta anche la garanzia "Ricorso terzi" che ti protegge in caso di danno materiale alle cose di terzi in caso di incendio.

Puoi sottoscrivere tale sezione, scegliendo uno dei seguenti pacchetti:
- pacchetto Silver;
- pacchetto Gold:
- pacchetto Platinum.

I singoli pacchetti si differenziano per tipologia di copertura e per premio corrisposto.

- Furto, rapina e scippo. Puoi scegliere di aggiungere alla tua copertura anche la presente sezione, che ti copre dai danni causati da furto, rapina, estorsione, scippo e furto commesso dai collaboratori familiari. Sono compresi in garanzia i guasti o danneggiamenti causati dai ladri, gli atti vandalici e i danni causati direttamente ai beni assicurati.
- Responsabilità Civile vita privata. La Compagnia, nei limiti dei massimali indicati nel modulo di polizza, si obbliga a tenerti indenne di quanto questi sia tenuto a pagare quali civilmente responsabile a titolo di risarcimento per danni involontariamente causati, quali:
  - morte, lesioni personali,
  - distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi, qui di seguito precisati, per i quali è stipulata l'assicurazione.

  La garanzia tutela anche il tuo nucleo familiare e comprende il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi dai tuoi figli minorenni.
- Responsabilità Civile del fabbricato. La Compagnia copre la tua responsabilità in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato, esclusi i danni conseguenti a fatti della vita privata o di relazione. Qualora l'abitazione sia concessa in locazione a terzi, la garanzia opera anche per i danni cagionati ai locatari e simili.

Che cosa non è assicurato?

× **Incendio:** sono esclusi i fabbricati costruiti con strutture portanti verticali, pareti esterne e manti di copertura in materiali combustibili.
- Furto, rapina e scippo. L'assicurazione non opera se fabbricato ove è ubicato il rischio, le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l'esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, non siano costruiti in muratura.
- Responsabilità civile (R.C. vita privata e R.C. fabbricato). Non sono considerati terzi le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione, il coniuge o il convivente di fatto, i genitori o i figli dell'assicurato, nonché i parenti di altro grado se conviventi con l'assicurato. Non sono assicurati i locali non adibiti ad abitazione civile.

Ci sono limiti di copertura?

! **Incendio**: sono previsti dei limiti di indennizzo in percentuale alla somma assicurata. Sono inoltre esclusi i danni causati da un'zione dolosa. Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, invasioni, rivolte, occupazione militare, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi.
- Furto, rapina e scippo: per alcune tipologie di beni sono previsti limiti di copertura con riferimento al singolo bene assicurato, per altri beni sono previsti limiti di copertura in percentuale alla somma assicurata. Sono esclusi i danni indiretti derivanti dal mancato godimento del bene assicurato. Sono esclusi i danni da te agevolati con dolo o colpa grave.
- Responsabilità civile (R.C. vita privata e R.C. fabbricato). Sono esclusi i danni da spargimenti di acqua conseguenti a usura degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento del fabbricato. In ogni caso la garanzia non comprende i danni causati da umidità o derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana. Sono esclusi i danni da circolazione su strade di uso pubblico di autovetture o ciclomotori, nonché i danni punitivi di qualsiasi natura.

Che cosa è assicurato?

- Tutela legale. La Compagnia assicura - per il tramite di D.A.S. S.p.A. - il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei tuoi diritti a seguito di sinistro rientrante in garanzia.
  Tra le altre, sono comprese le spese:
  - per l'intervento di un legale;
  - per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
  - per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
  - di giustizia;
  - liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
  - conseguenti ad una transazione autorizzata da D.A.S.;
  - di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
  - di indagini per la ricerca di prove a difesa;
  - per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
  - degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
  - per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Le garanzie operano anche a favore delle persone che rientrano nel tuo Stato di Famiglia ed inoltre i tuoi conviventi.

✓ **Assistenza Home**. La Compagnia, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce:
- l'invio di fabbro, idraulico od elettricista;
- rientro a seguito di sinistro avvenuto alla tua abitazione (qualora, in viaggio, necessiti del rientro immediato a causa di furto, incendio, scoppio, esplosione, allagamento, che abbiano causato danni all'abitazione);
- invio di una guardia giurata (nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi dell'abitazione stessa, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una guardia giurata);
- invio di una collaboratrice domestica (se a seguito di un evento indennizzabile hai la necessità di risistemare i locali e/o il loro contenuto);
- spese di albergo (se, a causa di furto, incendio, scoppio, esplosione, allagamento, che abbiano causato danni all'abitazione, sei costretto a lasciare l'abitazione);
- spese di trasloco.

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni sopra indicate è stata affidata dalla Compagnia a **Inter Partner Assistance S.A.**

- Assistenza Homebox. Oltre a quanto già previsto dall'assicurazione "Assistenza Home", la Compagnia fornisce:
  - la garanzia "Multiappliance" che assicura i tuoi elettrodomestici in caso di difetto in precedenza coperto dalla garanzia legale;
  - la garanzia "Invio segnali d'allarme" che, attraverso l'installazione del dispositivo Homebox, rileva eventuali allagamenti. interruzioni di corrente, fumi ed invia un segnale d'allarme alla Centrale Operativa.

Che cosa non è assicurato?

× **Assistenza**: non sono assicurate le prestazioni erogate in situazioni in cui non vi sia un'emergenza in corso.

× Tutela legale. In caso di vertenza tra più persone assicurate con questa polizza, la garanzia non è prestata a persone diverse dall'Assicurato/Contraente.

Ci sono limiti di copertura?

- Tutela legale. La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato. La garanzia non vale per controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli o imbarcazioni fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati. Sono escluse controversie in materia fiscale ed amministrativa e operazioni di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili. Infine, sono escluse controversie riferibili all'abitazione se la stessa non è direttamente utilizzata dalle persone assicurate.

! **Assistenza Home**. Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente o indirettamente da tuo dolo o da azioni da te poste in essere nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità. Inoltre, La Centrale Operativa non fornisce le prestazioni se tu, oppure una persona da te designata ed in possesso delle chiavi dell'abitazione, non puoi essere presente durante i lavori di ripristino.

- Assistenza Homebox. La garanzia Multiappliance non è operante se:
  - ! il bene è ancora coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi;
  - ! i beni sono stati oggetto di richiamo da parte del produttore;
  - ! il difetto è determinato da usura o qualsiasi forma di deterioramento progressivo del bene;
  - ! l'Assicurato non è in grado di fornire documento comprovante la data di acquisto del bene.

Dove vale la copertura?

- ✓ Incendio. Premesso che sono assicurabili soltanto i fabbricati situati in Italia, l'assicurazione è estesa agli oggetti trasportati temporaneamente fuori dalla dimora abituale entro i confini del territorio italiano, della Svizzera e degli altri Stati dell'Unione Europea.
- ✓ Furto, rapina e scippo. Sono assicurati i beni situati all'interno dei fabbricati situati in Italia; tuttavia, in caso di furto o rapina di effetti personali portati temporaneamente fuori dalla dimora, l'assicurazione è estesa in tutto il territorio dell'Unione Europea.
- ✓ La Responsabilità civile vita privata opera in tutto il Mondo mentre, la Responsabilità Civile del fabbricato soltanto per i fabbricati situati in Italia.
- ✓ Tutela legale. La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale ed in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nella ipotesi di vertenze contrattuali.
- ✓ Assistenza Home. La garanzia opera per sinistri accaduti al fabbricato situato in Italia; tuttavia, nel caso tu debba rientrare dall'estero per presenziare i lavori prestati dalla presente sezione, la Compagnia rimborsa le spese sostenute per il rientro.
- ✓ Assistenza Homebox – Multiappliance. La garanzia opera per elettrodomestici acquistati nel Territorio italiano.

Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene alla data di decorrenza della copertura assicurativa e successivamente con periodicità annuale.

Il pagamento avviene mediante autorizzazione irrevocabile all'addebito dell'importo del premio su conto corrente aperto presso la filiale della Banca che ti vende il prodotto.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24.00 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

In mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Come posso disdire la polizza?

Puoi inviare una lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Il recesso è inoltre possibile in caso di sinistro fino al 60° giorno dal pagamento dell'indennizzo o dal rifiuto al pagamento dello stesso. In ogni caso, la Compagnia provvederà a rimborsarti - al netto delle imposte - la quota di premio pagato e non goduto per il periodo compreso tra il giorno di invio della raccomandata A.R. di recesso e la scadenza annuale del contratto.

Assicurazione per l'abitazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.

In casa con Chiara – Protezione dell'abitazione

Data: 31 maggio 2023 – Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Via G.B. Cassinis, 21; 20139; Milano (Italia); tel.+39 02 5351.1; sito internet: www.helvetiaitalia.it; e-mail: infoclienti@helvetiaitalia.it; PEC: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

P. IVA e Cod. Fisc. 07530080154 - Società del Gruppo Helvetia soggetta alla Direzione ed al Coordinamento della Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Società con Socio Unico - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00062 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031. Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni sui Danni con Decreto Ministeriale n.16723 del 20/6/1986 - G.U. n.148 del 28/6/1986.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari a 97,452 milioni di euro di cui 15,600 milioni di euro costituiscono la parte relativa al capitale sociale e 75,935 milioni di euro si riferiscono alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria della Compagnia (SFCR) è disponibile sul sito internet della stessa ed è consultabile al seguente indirizzo: www.helvetia.it/solvencyII.

Di seguito si dà evidenza dei requisiti patrimoniali e dei fondi ammissibili alla loro copertura, calcolati secondo la Formula Standard, in vigore al 31.12.2022.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II al 31.12.2022	
Solvency Capital Requirement (SCR)	53.969.653
Minimun Capital Requirement (MCR)	20.407.986
Fondi Propri ammissibili a copertura del SCR	102.156.446
Fondi Propri ammissibili a copertura del MCR	102.156.446
Solvency Capital Ratio*	189,28%

(*) Il "Solvency Capital Ratio" è il rapporto tra i Fondi Propri ammissibili della Compagnia e il capitale di solvibilità (Solvency Capital Requirement) richiesto dalla normativa Solvency II.

Al contratto si applica la legge italiana.

Che cosa è assicurato?

La Compagnia si impegna nei tuoi confronti nei limiti delle somme assicurate e dei relativi massimali concordati.

Sono operanti le garanzie di seguito indicate:

✓ **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

Qualora l'Assicurato sia **Proprietario e anche Conduttore dell'immobile**, è obbligatoria la sottoscrizione della garanzia Incendio del Contenuto oppure della garanzia Incendio del Fabbricato. In aggiunta, è sempre compresa in polizza anche la garanzia Ricorso Terzi.

Qualora l'Assicurato sia **Proprietario ma non Conduttore dell'immobile,** è obbligatoria la sottoscrizione della garanzia Incendio del Fabbricato. In aggiunta è sempre compresa in polizza anche la garanzia Ricorso Terzi. Inoltre, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, può essere sottoscritta anche la garanzia Incendio del Contenuto.

Qualora l'Assicurato sia **Conduttore dell'Immobile, ma non proprietario**, è obbligatoria la sottoscrizione della garanzia Incendio del Contenuto. In aggiunta è sempre compresa in polizza anche la garanzia Ricorso Terzi. Inoltre, a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo, può essere sottoscritta anche la garanzia Rischio Locativo.

La garanzia **Ricorso Terzi** – che prevede due massimali (a tua scelta): **€ 250.000 / € 500.000** – tiene indenne l'Assicurato - nei casi in cui sia civilmente responsabile - dei danni arrecati ai beni di terzi da sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio.

Come descritto nel DIP, la presente garanzia può essere sottoscritta scegliendo tra tre "combinazioni" possibili, che si differenziano tra loro per premio, coperture e limiti di indennizzo.
Le tre combinazioni sono di seguito descritte.

A) COMBINAZIONE SILVER (Formulazione Rischi Nominati)
La Compagnia assicura, sino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza, i danni direttamente causati ai beni assicurati (Contenuto dell'abitazione, anche se di proprietà di terzi, e Fabbricato) da:

- incendio;
- fulmine (esclusi i danni da fenomeno elettrico ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici);
- implosione;
- scoppio;
- esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente/Assicurato non ne conoscano l'esistenza;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all'Assicurato;
- onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
- rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

La Compagnia assicura anche:

- i danni ai beni assicurati - che abbiano colpito beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori;
- i guasti da chiunque causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

La Compagnia rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese necessarie per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto a idonea discarica dei residui del sinistro.

L'assicurazione è estesa infine, anche ai beni riposti in cantina e/o soffitte e agli oggetti trasportati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio italiano, della Svizzera e degli altri Stati dell'Unione Europea, anche quando causato da fenomeno elettrico da qualsiasi motivo occasionato.

B) COMBINAZIONE GOLD (Formulazione Rischi Nominati)
Oltre a quanto già previsto dalla combinazione Silver, la Compagnia assicura i danni direttamente occorsi ai beni assicurati in conseguenza degli eventi qui di seguito indicati.

- fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, difetti di materiale o carenza di manutenzione, dagli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, a condizione che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- eventi atmosferici quali: bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle parti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti. Sono compresi i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere.
- eventi socio-politici, intendendosi per tali:
  - incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse;
  - atti dolosi di persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o di sabotaggio organizzato, il tutto anche a mezzo di ordigni esplosivi;
- sovraccarico neve, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
- fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine o ad eventi sociopolitici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggi organizzati), atti vandalici o dolosi di terzi, a:
  - macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato;
  - beni facenti parte del contenuto dell'abitazione assicurato;
- fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di:
- rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato;
- occlusioni o rigurgiti di condutture relative ad impianti posti al servizio del fabbricato;
- gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture**;**
- spargimento di acqua dovuta a rottura di elettrodomestici, a condizione che sia assicurato il Contenuto della abitazione;
- rottura lastre di cristallo e specchio, di pertinenza del fabbricato e/o del contenuto dell'abitazione, in quanto assicurati, per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature;
- guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina tentati o consumati, agli infissi di pertinenza dell'abitazione e alle relative parti murarie, nonché al furto degli infissi stessi. Detta garanzia è prestata, a condizione che sia assicurata la partita "Fabbricato", in aggiunta a quanto previsto dall'assicurazione "Furto, rapina e scippo", se resa operativa.

C) COMBINAZIONE PLATINUM (Formulazione All Risks)
La presente combinazione comprende tutte le coperture della presente sezione, salvo quelle espressamente escluse nella sezione "Ci sono limiti di copertura". Pertanto, la Compagnia assicura i danni direttamente causati al Contenuto dell'abitazione (anche se di proprietà di terzi) e/o al Fabbricato da qualsiasi evento - compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualsiasi persona allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso - non espressamente escluso (per le "Esclusioni" vedi la sezione "Ci sono limiti di copertura").
La Compagnia indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata per "Fabbricato" e "Contenuto dell'abitazione" i danni ad effetti e oggetti personali portati dall'Assicurato temporaneamente per l'uso in locali di villeggiatura, qualora non assicurati con altra polizza.
La Compagnia rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese necessarie per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto a idonea discarica dei residui del sinistro.

- **FURTO E RAPINA E SCIPPO**

La presente garanzia è **opzionale** ed è sottoscrivibile a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo. La presente garanzia comprende:

a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
   1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, grimaldelli o arnesi simili;
   2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

b) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
c) **furto commesso dai collaboratori familiari** anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga;
d) **scippo e rapina**, commessi nei confronti della "persona assicurata" (cioè l'Assicurato e i suoi familiari conviventi), degli effetti personali trasportati, ivi compresi indumenti, gli oggetti pregiati, preziosi e denaro per uso personale.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
- gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati commessi dagli autori del furto o della rapina (consumati o tentati) all'interno dei locali contenenti i beni assicurati;
- i danneggiamenti provocati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione delle porte e delle finestre dei locali che contengono i beni assicurati in occasione di furto o rapina consumati o tentati, nonché il furto di fissi ed infissi.

La garanzia è inoltre estesa a:

- rapina di effetti personali durante il temporaneo deposito presso gli appositi servizi di custodia di ristoranti, teatri e altri luoghi aperti al pubblico, purché vi sia stata rapina (o estorsione) nei confronti del personale addetto;
- furto e rapina di effetti personali portati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dalle persone assicurate durante il periodo di villeggiatura, entro i confini del territorio italiano, di Svizzera e di altri Stati dell'Unione Europea.

La Compagnia inoltre rimborsa:

- le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve esser effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione;
- le spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti all'Assicurato o ai suoi familiari.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA**

Qualora l'Assicurato sia Proprietario e Conduttore dell'immobile oppure solo Conduttore può scegliere – a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo – di sottoscrivere anche la presente **garanzia opzionale**.

- **RESPONSABILITÀ CIVILE DEL FABBRICATO**

Qualora l'Assicurato sia Proprietario dell'immobile può scegliere – a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo – di sottoscrivere anche la presente **garanzia opzionale**. L'assicurazione comprende, fra l'altro, i danni causati da lavori affidati a terzi di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

- **TUTELA LEGALE**

Qualora l'Assicurato sia Proprietario e Conduttore dell'immobile oppure solo Conduttore può scegliere – a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo – di sottoscrivere anche la presente **garanzia opzionale**.
La presente garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate (intese come il Contraente, delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia ed inoltre i suoi conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico), nell'ambito della loro vita privata e nell'ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione indicata in polizza, purché direttamente utilizzata dalle Persone Assicurate.

***

Le sezioni Assistenza Home e Assistenza HomeBox, qui di seguito rappresentate, sono alternative tra loro. Qualora l'Assicurato sia Proprietario e Conduttore dell'immobile oppure solo Conduttore, è sempre operante (obbligatoria) anche una di queste due sezioni.

✓ **ASSISTENZA HOME**

La Compagnia, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le seguenti prestazioni al verificarsi di un sinistro.

- **Invio di fabbro, idraulico ed elettricista**.
  Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 ed in tutti i giorni dell'anno, entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:
  - invio di un idraulico, per intervenire in caso di perdita continua o di mancanza di erogazione dell'acqua;
  - invio di un elettricista, per intervenire in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
  - invio di un fabbro in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi.

  In relazione a tutte le prestazioni sopra indicate resteranno sempre a carico della Compagnia per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano che di due ore di manodopera per evento. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano. In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.
- **Rientro dell'assicurato in seguito a sinistro avvenuto alla sua abitazione.**
  Qualora l'Assicurato, in viaggio, necessiti del rientro immediato a causa di furto, incendio, scoppio, esplosione, allagamento, che abbiano causato danni all'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dello stesso, con il mezzo ritenuto più idoneo. La Compagnia tiene a proprio carico le spese sostenute per il rientro, dietro presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'abitazione.
- **Invio di una guardia giurata**
  Nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi dell'abitazione stessa, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una guardia giurata. I costi per le prime 24 ore di piantonamento sono a carico della Compagnia. Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico. Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, la Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, dietro presentazione di idonea documentazione.
- **Invio di una collaboratrice domestica**
  Qualora, a seguito di un evento indennizzabile, l'Assicurato abbia la necessità di risistemare i locali e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa reperirà ed invierà nel più breve tempo possibile una collaboratrice domestica; la Compagnia tiene a proprio carico le spese relative a tale prestazione, con un massimo di 4 ore lavorative.
- **Spese di albergo**
  Qualora, a causa di: furto, incendio, scoppio, esplosione, allagamento, che abbiano causato danni all'abitazione, l'Assicurato sia costretto a lasciare l'abitazione, la Centrale Operativa provvederà a prenotare l'albergo per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi. La Compagnia tiene a proprio carico le spese sostenute per il pernottamento, dietro presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'abitazione.
- **Spese di trasloco**
  In caso di intervento di un artigiano organizzato dalla Centrale Operativa, se l'abitazione dell'Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere i mobili ed effettuare lavori di ripristino, la Compagnia provvede a rimborsare, dietro presentazioni di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato che abbia reperito ed ingaggiato una società di traslochi.

✓ **ASSISTENZA HOMEBOX**

Oltre a quanto già previsto dall'assicurazione "Assistenza Home", la Compagnia fornisce

- **GARANZIA MULTIAPPLIANCE**
  In caso di difetto in precedenza coperto dalla garanzia legale di conformità tale da impedire il normale funzionamento del bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e la Compagnia tiene a proprio carico i seguenti costi.
  - I costi di riparazione **per beni con meno di 6 anni al momento in cui si verifica il sinistro**. La garanzia potrà essere attivata per tutti i beni assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo. Qualora il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi che il bene risulta non riparabile o che la riparazione sia antieconomica, la Compagnia tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del guasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene **di pari o simili caratteristiche**;
  - I costi di uscita e disamina del guasto **per beni con vetustà da 6 a 10 anni al momento in cui si verifica il sinistro.** Eventuali costi aggiuntivi restano interamente a carico dello Assicurato.

- **GARANZIA INVIO SEGNALI D'ALLARME**
  Il dispositivo elettronico HomeBox consente di rilevare e segnalare autonomamente alla Sala Operativa situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui lo stesso è installato e di rilevare e segnalare eventuali anomalie relative alla sua mancata/errata installazione o cattivo funzionamento. In particolare il dispositivo rileva ed invia segnali d'allarme in caso di:
  - Allagamento.
  - Interruzioni di corrente.

  L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, potrà mettersi in contatto con la Sala Operativa che, ove necessario, gli comunicherà con le stesse modalità di cui sopra i recapiti della Struttura Organizzativa di Assistenza affinché l'Assicurato possa contattarla ed eventualmente richiedere l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Polizza.
  - Fumi. L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, prenderà contatto in autonomia con il personale addetto alla risoluzione di problemi derivanti da fumo (quali i Vigili del Fuoco). Il segnale di allarme verrà inviato mediante un SMS di avviso ai numeri comunicati dall'Assicurato, una notifica push sulla App "ChiaraInCasa" ed una e-mail sull'indirizzo comunicato.
  - Attivazione della chiamata diretta e servizi viva voce. L'Assicurato potrà segnalare manualmente le situazioni di allarme sopra previste, anche in assenza di specifica rilevazione dei sensori, attivando una chiamata vivavoce con la Sala Operativa tramite il pulsante di attivazione della chiamata diretta presente sulla centralina. Qualora confermata l'esigenza di ricevere assistenza a seguito di evento allagamento o assenza di corrente, l'Operatore della Sala Operativa provvederà a fornire i riferimenti della Società di Assistenza per richiedere una prestazione di intervento da parte dell'artigiano di riferimento.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Non sono previste opzioni con riduzione del premio.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Non sono previste opzioni che prevedono il pagamento di un premio aggiuntivo.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	× Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.

Ci sono limiti di copertura?

! **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI**

Combinazione Silver - sono esclusi i danni:

- causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare o invasione;
- conseguenti a o verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse o sabotaggi organizzati;
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- conseguenti a o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti;
- dipendenti da smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per ì quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Se l'Assicurato ha scelto di sottoscrivere **la combinazione Gold, sono esclusi i danni:**

- causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare o invasione;
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- conseguenti a o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti;
- dipendenti da smarrimento, furto (fatta eccezione per i guasti provocati dai ladri agli infissi dell'abitazione e delle relative parti murarie), rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per ì quali è prestata l'assicurazione;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Se l'Assicurato ha scelto di sottoscrivere **la combinazione Platinum**, invece, sono esclusi i danni:

- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, sequestro, requisizione e/o ordinanze di Governi e/o Autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché causati da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
- commessi o agevolati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
- causati, risultanti o collegati ad atti di terrorismo;
- causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, bradisismo, fenomeni tellurici, penetrazioni di acqua marina, valanghe, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- conseguenti o verificatisi in occasione di furto, tentato furto, rapina, scippo (a meno che i danni non siano di incendio, esplosione o scoppio), truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, smarrimenti, saccheggio, frode, usurpazione, insolvenza. Sono inoltre esclusi gli atti vandalici commessi in occasione dei predetti reati;
- dovuti a errori di progettazione;
- dovuti a responsabilità del costruttore ex art.1669 del Codice Civile;
- dovuti a responsabilità del produttore ex Legge 224 del 24/5/1988,
- esclusi altresì i danni formanti oggetto della garanzia di legge;
- dovuti a incuria, manomissione, errato uso, utilizzo improprio o modifiche apportate alle cose assicurate;
- dovuti a responsabilità di terzi in occasione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, riparazione eseguiti sia nel fabbricato assicurato che in altri anche non adiacenti;
- dovuti a naturale deperimento, deterioramento, logorio, usura, corrosione, contaminazione, ossidazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso;
- causati da attacchi di termiti, insetti, vermi e da malattie fungine o fitopatologie;
- dovuti a lavori, da chiunque e a qualunque titolo eseguiti sulle cose assicurate;
- causati da infiltrazioni di acqua dal terreno e/o modifiche del livello di falda;
- indiretti di qualunque natura e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto da inquinamento da chiunque causato;
- causati a qualsiasi bene di interesse artistico o storico che, come tale, sia sottoposto a vincoli o tutele da parte delle Autorità competenti;
- causati a strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, a coltivazioni erbacee;
- causati a tubazioni e cavi interrati a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee;
  - causati a aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
  - causati a beni strumentali, diversi da quelli citati al precedente punto concessi in locazione finanziaria (leasing);
  - a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Copertura	Limite d'indennizzo	Franchigia/scoperto
Spese necessarie per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto a idonea discarica dei residui del sinistro (per tutte le combinazioni)	10% dell'indennizzo per i danni ai beni assicurati	

Danni a oggetti trasportati in via temporanea fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari nel periodo di villeggiatura (per tutte le combinazioni)	5% della somma assicurata	
Oggetti pregiati (nel caso in cui sia assicurato il contenuto dell'abitazione e per tutte le combinazioni)	10% della somma assicurata	
Gioielli e valori (nel caso in cui sia assicurato il contenuto dell'abitazione e per tutte le combinazioni)	€ 2.000 per sinistro	
Eventi socio-politici (per combinazioni Gold e Platinum)	---	€ 200 per sinistro
Eventi atmosferici (per combinazioni Gold e Platinum): - danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro-cemento e manufatti in materia plastica - danni a costruzioni aperte o incomplete, quali edifici o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti - a pannelli solari e impianti fotovoltaici installati sui tetti in aderenza agli stessi e saldamente ancorati	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo € 1.000 per sinistro e anno assicurativo 10% della somma assicurata alla partita "Fabbricato", con il massimo di € 10.000 per sinistro e anno assicurativo	€ 200 per sinistro
Sovraccarico neve (per combinazioni Gold e Platinum)	50% della somma assicurata	€ 500 per sinistro (per combinazione Gold) € 200 per sinistro (per combinazione Platinum)
Fenomeni elettrici (per combinazioni Gold e Platinum): - danni a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato - danni a beni facenti parte del contenuto dell'abitazione	€ 3.000 per sinistro e anno assicurativo € 2.000 per sinistro e anno assicurativo	€ 200 per sinistro
Fuoriuscita di acqua condotta (per combinazioni Gold e Platinum): - dovuta a rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato - dovuta a occlusioni o rigurgiti di condutture relative ad impianti posti al servizio del fabbricato - dovuta a gelo che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture	----- € 10.000 per sinistro e anno assicurativo € 5.000 per sinistro e anno assicurativo	€ 200 per sinistro
Spargimento di acqua dovuta rottura di elettrodomestici (nel caso in cui sia assicurato il contenuto dell'abitazione e per combinazioni Gold e Platinum)	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo	€ 200 per sinistro

Copertura	Limite d'indennizzo	Franchigia/scoperto
Rottura lastre (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 1.500 per sinistro e anno assicurativo	€ 200 per sinistro
Guasti cagionati dai ladri agli infissi dell'abitazione e alla relative parti murarie (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 1.500 per sinistro e anno assicurativo	
Crollo o collasso strutturale dell'edificio (per combinazione Platinum)	50% della somma assicurata	

Danni da qualsiasi evento diverso da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, implosione, caduta aeromobili, urto di veicoli o natanti, onda di pressione e rovina di ascensori (solo per Platinum)		€ 200 per sinistro
Spese di ricerca e riparazione guasti che determinino fuoriuscita di acqua condotta (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo	
Spese di trasloco (per combinazioni Gold e Platinum)	10% dell'indennizzo per i danni ai beni assicurati	
Spese conseguenti a perdita di combustibile (combinazioni Gold e Platinum)	€ 1.500 per sinistro	
Spese conseguenti deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione (nel caso in cui sia assicurato il contenuto dell'abitazione e per combinazioni Gold e Platinum)	€ 250 per sinistro e anno assicurativo	
Rimborso onorari dei periti e consulenti (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 5.000 per sinistro	
Spese sostenute per riparare o sostituire tubazioni del gas (nel caso in cui sia assicurata la partita "Fabbricato" e per combinazioni Gold e Platinum)	€ 2.000 per anno assicurativo	
Spese sostenute per oneri di urbanizzazione e spese di progettazione (nel caso in cui sia assicurata la partita "Fabbricato" e per combinazioni Gold e Platinum)	10% dell'indennizzo per i danni al fabbricato assicurato, con il massimo di € 2.000 per sinistro	
Spese di ammortamento per titoli di credito (combinazioni Gold e Platinum)	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo	
Spese per maggior consumo di acqua potabile per sinistro indennizzabile (per combinazioni Gold e Platinum)	€ 500 per sinistro e anno assicurativo	

! **FURTO E RAPINA**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, uragani, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - I. da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
  - II. da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
  - III. da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
  - IV. da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- avvenuti a partile dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno;
- indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
- a gioielli e valori inerenti le attività professionali.

La garanzia contro il Furto e la rapina è prestata con i seguenti limiti per singola categoria di bene assicurato facente parte del Contenuto dell'abitazione:

- oggetti pregiati (quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d'arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria) → € 10.000 per singolo oggetto;
- gioielli e preziosi ovunque custoditi → 50% della somma assicurata, con il massimo di € 5.000,

- gioielli e preziosi custoditi in cassaforte con congegni di chiusura attivati → 50% della somma assicurata, massimo € 10.000;
- valori ovunque riposte → € 500,
- valori custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati → € 1.000.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia/ Scoperto
Guasti a fissi ed infissi e furto degli stessi provocati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati	€500 per sinistro	-
Furto o Rapina di effetti personali durante il temporaneo deposito presso appositi servizi di custodia di ristoranti, teatri e altri luoghi aperti al pubblico	€500 per sinistro e per anno assicurativo	-
Furto e rapina di effetti personali portati temporaneamente fuori dalla dimora abi-tuale nei locali occupati dall'Assicurato o suoi familiari nel periodo di villeggiatura	€1.500 per sinistro e per anno assicurativo	-
Spese per sostituzione serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione	€ 200 per sinistro	-
Spese per rifacimento dei documenti sottratti all'Assicurato o ai suoi familiari	€ 200 per sinistro	-
Furto perpetrato attraverso aperture non protette in modo conforme oppure quando nei locali vi sia presenza degli Assicurati senza che vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e delle finestre		20%
Scippo e rapina commessi nei confronti della "persona assicurata"	€ 1.500 per sinistro; per il denaro, fino al 10% della somma assicurata con il massimo di € 500 per sinistro e anno assic.	-

! **RESPONSABILITÀ CIVILE**

Sono esclusi i danni:

- da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato. In ogni caso la garanzia non comprende i danni:
  - causati da umidità e stillicidio;
  - derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana;
  - derivanti da rotture o da occlusione di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione;
- a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;
- derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici;
- da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;
- provocati dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale o altre retribuite;
- da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili,
- ai trasportati su veicoli a motore in genere;
- punitivi, di qualsiasi natura.

Per la garanzia R.C. Proprietà del fabbricato sono esclusi i danni conseguenti a fatti della vita privata o di relazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia/ Scoperto
Danni causati da cani di proprietà dell'Assicurato, qualora vengano meno i requisiti previsti dalla vigente normativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane	-	20%

Danni fisici involontariamente cagionati ai collaboratori familiari nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi	€ 200.000,00 per singola persona infortunata	-
Danni causati da lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione	€ 150.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	-
Danni causati da rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza dell'Assicurato	€ 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa	-

! TUTELA LEGALE

La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato.

La garanzia non vale per:

- controversie relative a danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni, natanti o aerei, fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati;
- materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto in Polizza per i procedimenti penali;
- operazioni di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili;
- Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni;
- controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, subordinata o parasubordinata, attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate;
- controversie riferibili a beni immobili diversi dall'Abitazione indicata in polizza;
- controversie riferibili all'Abitazione indicata in Polizza, se la stessa non è direttamente utilizzata dalle Persone Assicurate;
- per controversie il cui valore in lite è inferiore a 500,00 euro.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Si precisa che la garanzia opera per la assistenza legale in caso di Delitto doloso, purché le Persone Assicurate vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato.

La copertura opera altresì per le controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato.

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Spese per l'assistenza di un interprete	Entro il limite massimo di 10 ore	-	-
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento	€1.000,00	-	-
Anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente	€10.000	-	-
Spese di domiciliazione dell'avvocato	€ 3.000 compreso nei limiti del massimale per sinistro e per anno	-	-

! Assistenza Home

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente o indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;

- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o qualsiasi danno ambientale;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- dolo dell'Assicurato;
- azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Spese per l'uscita di un artigiano	2 ore di manodopera per evento, max € 250, dietro presentazione di idonea documentazione	-	-
Spese per il rientro a casa dell'Assicurato	€ 500 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Invio di una guardia giurata	€ 750 per evento La prestazione è fornita fino a un massimo di 3 eventi per periodo di validità della copertura	-	-
Invio di una collaboratrice domestica	4 ore di manodopera per evento, max € 250	-	-
Spese di albergo	€ 500 per sinistro e per anno assicurativo	-	-
Spese di trasloco	€ 1.000 per sinistro e per anno assicurativo	-	-

Ciascuna prestazione è fornita fino ad un massimo di 3 eventi per periodo di validità della copertura.

Assistenza HomeBox

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- dolo dell'Assicurato;
- azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare
- direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

La copertura assicurativa non è operante se:

- i beni sono diversi da forno, frigorifero, freezer, piano cottura, lavastoviglie, lavatrice, lavasciuga, condizionatori;
- il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);
- i beni sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
- la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa;
- il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure non sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;

- il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
- il guasto o difetto comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le guarnizioni in genere);
- il difetto è determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
- il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del bene assicurato;
- il difetto è causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
- il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
- il difetto è causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al bene assicurato);
- il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato);
- il difetto è causato da software di terze Parti.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Copertura	Limiti di indennizzo	Franchigia	Scoperto
Costi di riparazione per beni con meno di 6 anni	€ 1.000,00 per periodo assicurativo	-	-
Costi di uscita e disamina del guasto di beni con meno di 6 anni	70% del prezzo (IVA inclusa) originariamente pagato per l'acquisto del bene, max € 1.000,00 per oggetto	-	-

Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

- **INCENDIO, FURTO, RAPINA E SCIPPO E RESPONSABILITÀ CIVILE**

  In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
  - fare denuncia scritta al **Servizio Sinistri** della Compagnia tramite raccomandata A.R. oppure tramite e-mail o pec agli indirizzi di seguito riportati:
    - sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
    - helvetiaitalia@pec.helvetia.it;
  - oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata. Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it, oppure chiamando il Numero verde (dall'Italia) **800.909.650** oppure il Numero **+39 025351 1** per chiamate dall'estero; il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità;
  - allegare, in caso di sinistro ascrivibile alle sezioni Incendio e Furto e Rapina: - una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore; - la copia autenticata o l'originale della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri in caso di sinistro per furto, eventi socio politici, incendio oppure successivamente su richiesta della Compagnia.

    È obbligatorio, inoltre, conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia nonché dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

- **TUTELA LEGALE**

  L'Assicurato deve tempestivamente denunciare a D.A.S il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, pagando a proprie spese le somme richieste in base alle norme fiscali di bollo e di registro, attraverso una delle seguenti modalità:
  - denuncia telefonica al numero verde **800.212323**;
  - denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: D.A.S. SpA - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

	Si fa presente che i sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per la perdita di quest'ultimo. Si precisa inoltre che l'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. la notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono: • una sintetica descrizione di quanto accaduto; • generalità e recapiti della controparte; • copia della corrispondenza intercorsa; • copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.; • copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato. • Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno. • **<u>ASSISTENZA HOME E HOMEBOX</u>** In caso di sinistro, per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato, o chi per esso, deve comunicare con la stessa tramite: • **numero verde per chiamate dall'Italia: 800.612 595**; • **numero per chiamate dall'estero: +39 06 42115763**; • Numero Telefax: **06.474 07 42**. Per tutte le prestazioni di assistenza l'Assicurato dovrà: • comunicare cognome e nome; • comunicare luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato; • comunicare la prestazione richiesta; • fornire copia della denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo (solo in caso di furto). Per la sola prestazione "Multiappliance", l'Assicurato dovrà: • comunicare cognome e nome; • comunicare il marchio e il modello dell'elettrodomestico • comunicare la data in cui si è verificato il guasto fornire la ricevuta/scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d'acquisto del bene indennizzabile. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa oppure essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione. In ogni caso, le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. In caso di irreparabilità del bene o di antieconomicità della riparazione, entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto del bene in sostituzione di quello danneggiato, l'Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà contattare la Centrale Operativa con le modalità sopra riportate, specificando: • cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale dell'Assicurato; • nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN; allegando la seguente documentazione: • copia del documento (fattura, scontrino, ecc.) comprovante l'acquisto del Bene; • copia del documento (fattura, scontrino, ecc.) comprovante l'acquisto di un Bene di pari simili caratteristiche. La copertura non è operativa per riparazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.
	Assistenza diretta/in convenzione: non previsto.
	Gestione da parte di altre imprese: • la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a **Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. (D.A.S.)**, con sede in Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona; • la gestione del servizio di assistenza è stata affidata a **Inter Partner Assistance S.A.** con sede in via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.
	Prescrizione: i diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro **<u>due anni</u>** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, Codice Civile.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni non vere o la mancata comunicazione di aggravamento di rischio possono comportare la cessazione della copertura assicurativa.
Obblighi dell'impresa	Relativamente ai sinistri riguardanti le sezioni Incendio, Furto, Rapina e Scippo, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione. Relativamente ai sinistri riguardanti la sezione Responsabilità Civile la Compagnia provvede tempestivamente al risarcimento.

Quando e come devo pagare?

Premio	Il pagamento del premio avviene con cadenza annuale mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del contratto, all'addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto. La polizza non prevede sconti. Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. Il premio si intende comprensivo di imposta.
Rimborso	• In caso di recesso per sinistro, entro 30 giorni dalla data di efficacia dello stesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. • Qualora si sia scelto di sottoscrivere la sezione Assistenza Homebox ma la stessa non possa essere attivata per mancanza di alcuni presupposti tecnologici dell'immobile (ad esempio l'immobile sia privo di copertura wi-fi), la Compagnia rimborsa il premio sostenuto per la sottoscrizione della presente sezione e rinvia alla sottoscrizione dell'Assistenza Home.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Il contratto ha durata annuale con tacito rinnovo. Se non è stato pagato il premio o la rata di premio l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Qualora il Contraente non proceda al pagamento e la Compagnia non agisca per la riscossione nel termine di 6 mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti l'assicurazione si risolve, fermo il diritto della Compagnia al pagamento del premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.
Sospensione	Non è prevista possibilità di sospendere la polizza.

Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non è previsto alcun diritto di ripensamento dopo la stipula.
Risoluzione	Dopo ogni sinistro, denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento, le Parti possono recedere dall'assicurazione. La relativa comunicazione deve essere inviata mediante lettera raccomandata e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato ad un mercato di riferimento rappresentato da un pubblico indistinto di clientela titolare di un conto corrente aperto presso la Banca Distributrice, che desidera: i) proteggere in modo completo il bene immobiliare e/o il suo contenuto da danni materiali derivanti da eventi quali ad esempio incendio, scoppio, esplosione, fumo, eventi socio-politici; ii) tutelare se stesso ed il proprio nucleo familiare in caso di ricorso da parte di terzi per danni materiali cagionati alle cose di terzi derivanti da incendio/scoppio/esplosione dell'immobile nonché in caso di scippo, furto, rapina e da responsabilità derivanti per effetto di un danno involontariamente cagionato e verificatosi in relazione ai rischi della vita privata. In quest'ultimo caso, la garanzia si estende anche al nucleo familiare; iv) usufruire di un servizio di assistenza tecnica ed informatica (Home box) e di un'assistenza legale necessaria a gestire eventuali vertenze. Il prodotto non risulta coerente per Clienti non proprietari/locatari di beni immobili.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 34,1% .

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Società presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Reclami –Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano – Fax 02 5351794 - Email. reclami@helvetiaitalia.it Eventuali reclami riguardanti il comportamento della banca distributrice e dei dipendenti e collaboratori di quest'ultima potranno essere inoltrati direttamente alla banca distributrice. La Società o la banca distributrice, ciascuna per la propria competenza, inviano la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Mediazione (obbligatoria): interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Negoziazione assistita (facoltativa): tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	• Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Società circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione. • Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://www.ec.europa.eu/fin-net, chiedendo l'attivazione della Procedura. Tramite il sito della Società (www.helvetiaitalia.it) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Gruppo Helvetia

Polizza multirischi per l'abitazione

In casa con Chiara

Condizioni di Assicurazione

Modello CGA_IANR005VL_1121
Edizione 11/2021

Sommario

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI OCTO TELEMATICS ITALIA **Errore. Il segnalibro non è definito.**
GLOSSARIO 1
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 6
1. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 6
Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE 6
Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE 6
Art. 1.4 - BUONA FEDE 6
Art. 1.5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO 6
Art. 1.6 - RINUNCIA ALLA RIVALSA 6
Art. 1.7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE 6
Art. 1.8 - ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI 6
Art. 1.9 - ONERI FISCALI 6
Art. 1.10 - FORO COMPETENTE 6
Art. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE 6
Art. 1.12 – MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause) 6
2. SEZIONE INCENDIO 7
Art. 2.0 - COME OPERA L'ASSICURAZIONE 7
Art. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 7
Art. 2.2 - ESCLUSIONI 8
Art. 2.3 - RISCHI ASSICURATI 9
Art. 2.4 - EVENTI ESCLUSI 9
Art. 2.5 - RIMBORSO SPESE 10
Art. 2.6 - RISCHIO LOCATIVO 10
Art. 2.7- RICORSO TERZI 10
Art. 2.8 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE 10
Art. 2.9 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ 10
Art. 2.10 - LIMITI DI INDENNIZZO 11
Art. 2.11 - ANTICIPO INDENNIZZI 11
Art. 2.12 - COLPA GRAVE E DOLO 11
3. SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO 12
Art. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 12
Art. 3.2 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO 12
Art. 3.3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO 12
Art. 3.4 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI 12
Art. 3.5 - ESCLUSIONI 12
Art. 3.6 - LIMITI DI INDENNIZZO 12
Art. 3.7- RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO 13
4. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 14
Art. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 14
Art. 4.2 - ESCLUSIONI 15

Art. 4.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI 15
Art. 4.4 - DESTINAZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE 15
Art. 4.5 - STATO D'USO DEI LOCALI 15
5. SEZIONE TUTELA LEGALE 16
Art. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 16
Art. 5.2 - AMBITO E GARANZIE 16
Art. 5.3 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA 16
Art. 5.4 - PERSONE ASSICURATE 17
Art. 5.5 - DOVE OPERANO LE GARANZIE 17
Art. 5.6 - ESCLUSIONI 17
Art. 5.7 - Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia 17
6. SEZIONE ASSISTENZA HOME 18
Art. 6.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 18
Art. 6.2 - ESCLUSIONI GENERALI 18
Art. 6.3 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE 19
7. SEZIONE ASSISTENZA HOMEBOX 20
Art. 7.1 - BENI ASSICURATI 20
Art. 7.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE 20
Art. 7.3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ 20
Art. 7.4 - ESCLUSIONI GENERALI 20
Art. 7.5 - INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO 21
Art. 7.6 - INVIO DEI SEGNALI DI ALLARME 21
Art. 7.7 - ESCLUSIONI 22
8. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 23
Art. 8.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO 23
Art. 8.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO 23
Art. 8.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO 23
Art. 8.4 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO 23
Art. 8.5 - CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE 23
Art. 8.7 - MANDATO DEI PERITI 24
Art. 8.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO 24
Art. 8.9 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO 24
Art. 8.10 - INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI 24
Art. 8.11 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE 24
Art. 8.13 - INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI 24
Art. 8.14 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO 25
Art. 8.15 - DENUNCIA DI SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE 25
Art. 8.16 - GESTIONE DEL SINISTRO 25

GLOSSARIO

Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato.

RELATIVI ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ABITAZIONE
L'insieme dei locali destinati a civile abitazione ed eventuale studio o ufficio privato annesso e comunicante, situati nell'ubicazione dichiarata in polizza, e costituiti da un intero fabbricato o da una sua porzione e relative dipendenze quali cantine, soffitte, box e simili.

ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE
Le garanzie assicurative oggetto del contratto di assicurazione.

COLLABORATORI FAMILIARI
Addetti – anche saltuari od occasionali – ai servizi domestici, alla cura e all'assistenza dei minori (baby sitter), all'assistenza e cura degli anziani, ammalati e disabili del nucleo familiare (cd. "badanti"), compresi giardinieri e persone alla pari.

COMPAGNIA
HELVETIA ITALIA ASSICURAZIONI S.p.A., la compagnia che presta le coperture assicurative.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
L'insieme dei termini e delle condizioni che regolano l'Assicurazione.

CONTRAENTE
Il soggetto, persona fisica o giuridica, titolare di un conto corrente con la Banca distributrice del prodotto, che stipula il contratto di assicurazione con la Compagnia e che paga il relativo premio.

DISDETTA
Comunicazione che il Contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga dell'assicurazione.

FILIALE
L'agenzia della Banca presso la quale è aperto il conto corrente del Contraente.

MODULO DI POLIZZA
Il modulo sottoscritto dalle Parti che riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto.

PARTI
Il Contraente e la Compagnia.

POLIZZA
L'insieme dei documenti che comprovano l'assicurazione, costituito dal modulo di polizza e dalle condizioni di assicurazione.

PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

SINISTRO
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

TERRITORIO ITALIANO
Il territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

TERREMOTO
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRORISMO
Qualsiasi azione violenta fatta con il supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

COMUNI ALLE SEZIONI INCENDIO E FURTO

ACQUA CONDOTTA
Acqua canalizzata negli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nel fabbricato.

ALLAGAMENTO
Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua o causato da eventi naturali diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo o collasso strutturale.

ALLUVIONE/INONDAZIONE
Fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini:

a) l'inondazione si caratterizza come esteso allagamento provocato dallo straripamento di corsi d'acqua o bacini, a seguito di qualsivoglia causa;
b) per alluvione si intende una fattispecie più specifica di inondazione provocata da piogge eccezionali.

CASSAFORTE
Qualsiasi contenitore definito dal costruttore cassaforte o armadio corazzato. I contenitori predisposti per essere incassati nel muro lo devono essere fino a filo di battente e devono essere dotati di dispositivo di ancoraggio tale che non sia possibile estrarli senza la demolizione del muro stesso. Il contenitore non murato di peso inferiore a 200 Kg deve essere rigidamente ancorato al pavimento o alla parete.

COLLEZIONE
Raccolta, ordinata secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria.

COLPO D'ARIETE
La rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta.

CONTENUTO DELL'ABITAZIONE
È l'insieme dei seguenti beni:
a) arredamento, mobilio in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro e quant'altro serve per uso di casa e personale, nonché tende, tinteggiature, tappezzerie, opere di miglioria e addizionali apportate al fabbricato dall'Assicurato locatario;
b) apparecchi fonici e televisivi (radio, autoradio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili), sistemi di prevenzione e allarme e simili, armi da fuoco, orologi da polso di valore commerciale inferiore a 3.000 euro;
c) oggetti pregiati;
d) gioielli e preziosi;
e) valori.

COPERTURA
Il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

DIMORA ABITUALE
L'abitazione corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale, ubicata in Italia, nella quale gli stessi dimorano abitualmente.

DIMORA SALTUARIA
L'abitazione, ubicata in Italia, in cui l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

EFFETTI PERSONALI
Indumenti e relativi accessori, capi di vestiario ed oggetti, compresi preziosi e valori, attrezzatura sportiva comune, apparecchiature elettroniche, fotografiche, cinematografiche, telefonia mobile e quant'altro l'Assicurato porti al suo seguito per suo uso personale, nonché i contenitori degli stessi effetti personali. Sono esclusi veicoli a motore e non, rimorchi, natanti e velivoli in genere.

ESPLOSIONE
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

ESTORSIONE
La costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.

FABBRICATO
Il complesso delle opere murarie e di finitura relative all'abitazione, sita nell'ubicazione indicata in polizza, costituente l'intera costruzione edile o una porzione di quest'ultima. Si intendono compresi:
1. fissi ed infissi;
2. opere di fondazione o interrate, nonché opere ad essi pertinenti quali: centrale termica, box, recinzioni in muratura, muri di contenimento, cancelli, attrezzature sportive fisse, parco giochi, piscine (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private), comunque costruiti purché realizzate nel fabbricato stesso o nelle aree ad esso adiacenti e pertinenti;
3. gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria e/o per la produzione di energia o calore;
4. impianti e/o misuratori anche se di proprietà di terzi (luce, gas, acqua, telefono);
5. antenne radio-televisive centralizzate, impianti fotovoltaici e pannelli solari;
6. ascensori, montacarichi, scale mobili;
7. impianti (esclusi quelli di allarme) o installazioni considerati im-mobili per natura o destinazione, ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, affreschi e statue che non abbiano valore artistico.

In caso di condominio la posizione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.
Si intendono esclusi il valore dell'area e tutto quanto rientrante nella definizione di Contenuto dell'abitazione.

FENOMENO ELETTRICO
Corto circuito, azione di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualunque causa determinati.

FISSI ED INFISSI
I manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi), nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi).

FRANCHIGIA
L'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.

FURTO
Il reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'Art. 624 Codice Penale.

GIOIELLI E PREZIOSI
Gli oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino ovvero montati su detti metalli, le pietre preziose, le perle naturali e di coltura, le pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, gli oggetti in corallo, le raccolte e le collezioni.

IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Dispositivo composto da celle fotovoltaiche, inverter e contatori in grado di convertire l'energia solare incidente in energia elettrica mediante effetto fotovoltaico.

IMPLOSIONE
Il repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI
Si considerano incombustibili le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750 gradi centigradi non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

LASTRE
Le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, il vetro antisfondamento e gli specchi, le lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o pertinenti alle aperture, scale ed altri vani della abitazione, esclusi i lucernari.

MEZZI DI CHIUSURA
Robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno. Inferriate fissate al muro.

OCCLUSIONE
La chiusura o la riduzione del volume interno della conduttura determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni e sedimentazioni

OGGETTI PREGIATI
Quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, gli arazzi, le sculture, gli oggetti d'arte ovvero quelli riportati su catalogo ufficiale (esclusi gioielli), le pellicce, gli oggetti e i servizi di argenteria.

PANNELLO SOLARE
Dispositivo atto alla conversione della radiazione solare in energia termica e al suo trasferimento verso un accumulatore termico per un uso successivo, quale il riscaldamento dell'acqua.

PARTITA (ASSICURATA)
Insieme dei beni posti in garanzia con un'unica somma assicurata.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO
Forma di assicurazione per la quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del codice civile (regola proporzionale).

RAPINA
Il reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 del Codice Penale.

RIGURGITO
Riflusso di liquidi all'interno delle condutture con verso contrario al flusso naturale.

ROTTURA (DI IMPIANTO)
Il danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell'integrità dello stesso.

SCASSO
La forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati.

SCIPPO
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene

SCOPERTO
La percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

SCOPPIO
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SERRAMENTO
Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.

SOLAIO
Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra due piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SOMMA ASSICURATA
Valore, indicato sul Modulo di Polizza, in base al quale è stipulata l'assicurazione.

TETTO
L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

TITOLI DI CREDITO
Titoli di Stato, obbligazioni di Enti pubblici e privati, azioni di Compagnia, cambiali, assegni bancari, circolari e postali nonché libretti di risparmio e simili.

TUBO INTERRATO
La conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.

VALORE A NUOVO
Si intende:
- per il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso il valore dell'area e gli oneri fiscali se detraibili;
- per il contenuto dell'abitazione, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

VALORE ALLO STATO D'USO
Il Valore a nuovo al momento del sinistro al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla destinazione, alla qualità e funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ogni altra circostanza concomitante.

VALORE DI MERCATO
Il prezzo che il bene ha o che può essergli attribuito nel suo mercato di riferimento.

VALORE NOMINALE
L'importo indicato sui valori.

VALORI
Il denaro, i titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore (quali, a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate).

VETRO ANTISFONDAMENTO
Il vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco intenzionale portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.

RELATIVE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COMMITTENTE
Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere e/o servizi di qualsiasi natura

COSE
Gli oggetti materiali e gli animali.

MANUTENZIONE ORDINARIA
sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA
sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

MASSIMALE
la somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta la garanzia.

NUCLEO FAMILIARE
l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come da Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico.

RELATIVE ALLA SEZIONE TUTELA LEGALE

ARBITRATO
Procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE
L'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.

CONTRAVVENZIONE
Una fattispecie di Reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

DANNO EXTRACONTRATTUALE
Il danno ingiusto derivante da un fatto illecito; tipicamente il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

DELITTO
Un Reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce:
- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

DIRITTO CIVILE
Il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle Parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

DIRITTO PENALE
Il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

FATTO ILLECITO
Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

INSORGENZA (DEL SINISTRO)
Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella sezione Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

PROCEDIMENTO PENALE
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

REATO
Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

SPESE DI GIUSTIZIA
Le spese del processo penale che vengono poste a carico dello imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

SPESE DI SOCCOMBENZA
Le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono esser addebitate a una delle parti (vedi alla voce Diritto civile).

SPESE PERITALI
Quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

TRANSAZIONE
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

VALORE IN LITE
Il valore economico oggetto della controversia.

VERTENZA CONTRATTUALE
Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

VITA PRIVATA
Ogni aspetto attinente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo. Non rientrano nella sfera della vita privata attività lavorative svolte a carattere professionale.

RELATIVE ALLE SEZIONI DI ASSISTENZA HOME E HOME BOX

BENE DI PARI O SIMILI CARATTERISTICHE
Apparecchio nuovo di modello identico a quello del bene in copertura oppure, se quest'ultimo non è più in vendita o disponibile, apparecchio nuovo «isofunzionale» ossia avente la medesima tecnologia, stessa funzionalità e caratteristiche tecniche principali almeno equivalenti (eccetto le caratteristiche di marca, colore, peso, rivestimento, grafica o design).

CENTRALE OPERATIVA
La struttura organizzativa di AWP Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap n.12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24, tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.

COMODATO
Contratto disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile in base al quale si ottiene il diritto a ricevere e utilizzare il Dispositivo elettronico per un tempo determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta nelle modalità meglio specificate negli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

DISPOSITIVO ELETTRONICO
Il complesso costituito dalla centralina e dai sensori elettronici wireless connessi a quest'ultima. Nella centralina è alloggiata una SIM GSM con tecnologia "roaming automatico" per il contatto telefonico con gli operatori competenti a riscontrare le diverse necessità del-l'Assicurato e con modulo viva-voce per il contatto vocale in caso di pressione del pulsante di chiamata; è integrato un sensore utile a rilevare assenza di corrente elettrica. I sensori sono costituiti da:
• 2 rilevatori wireless di presenza di acqua;
• 1 rilevatore wireless di fumo.

GARANZIA LEGALE
La garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo (articoli 128 e seguenti) che tutela il consumatore nel caso di acquisto di un prodotto difettoso.

RISCHIO
La probabilità che si verifichi il sinistro.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono aggiornate alla data del 01/09/2020

Per effetto di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs 7/9/2005 n. 209), al fine di dar loro risalto sono evidenziate con carattere di particolare rilievo quelle Condizioni di Assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico di Contraente e/o Assicurato

1. NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 1.1 - APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti condizioni di assicurazione si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente presso la Banca distributrice del prodotto.
Pertanto, in caso di estinzione del rapporto, la polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza di rata successiva alla chiusura del rapporto senza necessità di disdetta e senza applicazione del termine di tolleranza di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, fatta salva la possibilità per il cliente di richiedere l'addebito su un conto corrente diverso con conseguente prosecuzione dell'efficacia del contratto di assicurazione.

Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
Il pagamento del premio avviene esclusivamente mediante addebito automatico su conto corrente intrattenuto presso una filiale della Banca distributrice del prodotto, previa sottoscrizione da parte del Contraente di autorizzazione irrevocabile all'addebito per l'intera durata contrattuale.
Il premio sarà addebitato secondo il frazionamento indicato nel modulo di polizza.
Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Nel caso in cui il pagamento del premio o della rata non possa andare a buon fine a causa dell'assenza sul conto corrente di fondi disponibili sufficienti, l'assicurazione viene sospesa dalle ore 24 del 15° (quindicesimo) giorno successivo a quello della scadenza e viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti e non versati, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se la Compagnia non agisce per la riscossione nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, fermo il diritto al premio di assicurazione in corso ed al rimborso delle spese.

Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono esser provate per iscritto.

Art. 1.4 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 1.5 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini delle Condizioni di Assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Compagnia possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 1.6 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Compagnia rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga verso il Contraente nonché verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge, i condomini, proprietari o affittuari purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 1.7 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta data dal Contraente o dalla Compagnia, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.8 - ESONERO COMUNICAZIONE ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente o l'Assicurato è esonerato dal comunicare alla Compagnia l'esistenza o la stipulazione di altre assicurazioni, fermo restando che in caso di sinistro si applica quanto previsto dall'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 1.9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.10 - FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dove l'Assicurato risiede o dove ha il suo domicilio.

Art. 1.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.12 – MISURE RESTRITTIVE (inoperatività a seguito di sanzioni - Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Compagnia non è tenuta a prestare l'assicurazione nella misura in cui la copertura assicurativa possa esporre la Compagnia stessa al manifestarsi o al rischio di:

- violazione di divieto, erogazione di sanzione o applicazione di restrizione derivante da Risoluzioni delle Nazioni Unite;
- erogazione di sanzioni economiche o commerciali, derivanti dalla violazione di leggi o disposizioni dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera o degli Stati Uniti d'America.

2. SEZIONE INCENDIO

Art. 2.0 - COME OPERA L'ASSICURAZIONE

In base alla combinazione selezionata, indicata sul modulo di polizza, le prestazioni garantite dalla polizza sono le seguenti.

garanzia	combinazione		
	Silver	Gold	Platinum
• incendio, • fulmine, • esplosione, • scoppio, • caduta aeromobili e simili, • urto veicoli o natanti • onda di pressione • rovina ascensori	prestata (art. 2.1)	prestata (art.2.1)	(*) (art.2.3)
• sviluppo di fumi conseguenti ad uno degli eventi suindicati • guasti causati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio	prestata (art. 2.1)	prestata (art.2.1)	

• fumo
• eventi socio-politici
• eventi atmosferici
• sovraccarico neve
• fenomeni elettrici
• fuoriuscita acqua condotta da
  ○ rotture accidentali di tubazioni (anche da gelo)
  ○ occlusioni o rigurgiti di condutture
• spargimento di acqua dovuta a rottura elettrodomestici
• rottura lastre
• guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina
	---	prestata (art.2.1)	

• spese per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto residui sinistro	prestata (art. 2.1)	prestata (art.2.1)	prestata (art.2.3)

• spese di ricerca e riparazione a seguito di fuoriuscita di acqua condotta
• spese di trasloco
• spese dovute a perdita del combustibile
• spese da deterioramento generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione
• spese per il rifacimento materiale dei documenti
• perdita delle pigioni (per fabbricati locati a terzi)
• onorari dei periti e consulenti
• spese di pernottamento alberghiero
• spese sostenute in caso di dispersione gas da impianti di distribuzione per:
  ○ riparare o sostituire tubazioni e relativi raccordi
  ○ demolizione o ripristino di parti dei locali
• spese veterinarie
• oneri di urbanizzazione e spese di progettazione
• spese di ammortamento sostenute per titoli di credito distrutti o danneggiati
• costo del maggiore consumo di acqua potabile derivante dal sinistro
	---	prestata (art.2.5)	prestata (art.2.5)

(*) Sono indennizzati i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, non espressamente escluso.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO A RISCHI NOMINATI

Art. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Combinazione Silver

La Compagnia indennizza, sino a concorrenza delle somme assicurate indicate in polizza, i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati (Contenuto dell'abitazione, anche se di proprietà di terzi, e Fabbricato) da:

a) **incendio**;
b) **fulmine** (esclusi i danni da fenomeno elettrico ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici);
c) **implosione**;
d) **scoppio**;
e) **esplosione** anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se illegalmente, il Contraente /Assicurato non ne conoscano l'esistenza;
f) **caduta di aeromobili**, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
g) **urto di veicoli** stradali **o di natanti** non appartenenti o in uso all'Assicurato;
h) **onda di pressione**, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
i) **rovina ascensori** e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

La Compagnia indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente sezione:

j) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da **sviluppo di fumi, gas, vapori**;
k) i **guasti** da chiunque ragionevolmente causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

La Compagnia rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le **spese necessarie per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto** a idonea discarica dei residui del sinistro, fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo.

L'assicurazione è estesa infine, per le garanzie previste in polizza:

l) ai beni riposti in cantina e/o soffitta o altre dipendenze;
m) agli **oggetti trasportati temporaneamente** fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio italiano, della Svizzera e degli altri Stati dell'Unione Europea, sino ad un massimo del 5% della somma assicurata.

In presenza dell'Assicurazione Assistenza "HomeBox", la Compagnia rimborso il costo di sostituzione del dispositivo HomeBox, di cui alla sezione 7., anche quando causato da **fenomeno elettrico** da qualsiasi motivo occasionato.

Combinazione Gold
Oltre a quanto già previsto dalla combinazione Silver, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti occorsi ai beni assicurati di cui sopra in conseguenza degli eventi qui di seguito indicati.

n) **fumo** fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione, dagli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempreché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

o) **eventi socio-politici**, in deroga al disposto del punto 2. dell'art. 2.2 "Esclusioni", intendendosi per tali:
   a. **incendio**, **esplosione** e **scoppio** verificatisi in conseguenza di **tumulti popolari**, **scioperi** e **sommosse;**
   b. **atti dolosi** di persone che prendono parte a **tumulti popolari**, **scioperi**, **sommosse** o che compiano, individualmente o in associazione, **atti vandalici o di sabotaggio organizzato**, il tutto anche a mezzo di ordigni esplosivi;

   la garanzia è prestata con franchigia di 200 euro per sinistro;

p) **eventi atmosferici** quali: bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle parti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti. Sono compresi i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibrocemento e manufatti in materia plastica, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 5.000 euro;
   Si precisa inoltre che l'assicurazione è prestata:
   - con il massimo di 1.000 euro per sinistro e per anno assicurativo, relativamente a costruzioni aperte o incomplete, quali edifici o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (pur se per temporanee esigenze di ripristino),
   - nel limite del 10% della somma assicurata alla partita "Fabbricato", con il massimo di 10.000 euro per sinistro e per anno assicurativo, a pannelli solari e impianti foto-voltaici installati sui tetti in aderenza agli stessi e saldamente ancorati;

   la garanzia è prestata con franchigia di 200 euro per sinistro;

q) **sovraccarico neve**, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve. Questa garanzia è prestata con il limite di indennizzo per sinistro pari al 50% della somma assicurata e con una franchigia di 500 euro per sinistro;

r) **fenomeni elettrici** da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine e/o ad eventi socio-politici (cioè tumulti popolari, scioperi, sommosse, sabotaggi organizzati), atti vandalici o dolosi di terzi, a:
   1) macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a 3.000 euro;
   2) beni facenti parte del contenuto dell'abitazione assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a 2.000 euro;

   la garanzia è prestata con franchigia di 200 euro per sinistro;

s) **fuoriuscita di acqua condotta**, a seguito di:
   1) **rottura accidentale** di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato;
   2) **occlusioni** o **rigurgiti** di condutture relative ad impianti posti al servizio del fabbricato sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a 10.000 euro;
   3) **gelo** che comporti spargimento d'acqua a seguito di rottura delle condutture, sino a un limite massimo di indennizzo, per sinistro e annualità assicurativa, di 5.000 euro.

   Sono esclusi i danni causati da rotture di tubazioni interrate.
   La garanzia è prestata con franchigia di 200 euro per sinistro;

t) spargimento di acqua dovuta a **rottura di elettrodomestici**, a condizione che sia assicurato il Contenuto dell'abitazione, sino a un limite massimo di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa pari a 10.000 euro e con applicazione di una franchigia pari a 200 euro;

u) **rottura lastre** di cristallo e specchio, di pertinenza del fabbricato e/o del contenuto dell'abitazione, in quanto assicurati, per cause accidentali o imputabili a fatti di terzi; la garanzia è prestata, per singolo sinistro, fino a concorrenza di 1.500 euro e con applicazione di una franchigia pari a 200 euro. Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature;

v) **guasti cagionati dai ladri**, in occasione di furto o rapina tentati o consumati, agli infissi di pertinenza dell'abitazione e alle relative parti murarie, nonché al furto degli infissi stessi, fino a concorrenza di 1.500 euro per sinistro e annualità assicurativa. Detta garanzia è prestata, a condizione che sia assicurata la partita "Fabbricato", in aggiunta a quanto previsto dalla Sezione "Furto, rapina e scippo", se resa operativa.

Art. 2.2 - ESCLUSIONI

Salvo quanto diversamente indicato alle singole garanzie prestate in base alla combinazione **Gold** (se richiamata), sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare o invasione;
2. conseguenti a o verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi e sommosse o sabotaggi organizzati;
3. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
5. conseguenti a o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti;
6. dipendenti da smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
7. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
8. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
9. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO ALL RISKS

Combinazione Platinum

Art. 2.3 - RISCHI ASSICURATI

La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al Contenuto dell'abitazione (anche se di proprietà di terzi) e/o al Fabbricato da qualsiasi evento - compresi i guasti causati per ordine dell'Autorità e quelli arrecati da qualsiasi persona allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso - non espressamente escluso dall'art. 2.4 "Esclusioni".

La Compagnia indennizza altresì, nell'ambito della somma assicurata per "Fabbricato" e "Contenuto dell'abitazione" i **danni ad effetti e oggetti personali portati dall'Assicurato temporaneamente per l'uso in locali di villeggiatura,** qualora non assicurati con altra polizza, sino ad un massimo del 5% della somma assicurata.

La garanzia è operante, entro i confini del territorio italiano, della Svizzera e degli altri Stati dell'Unione Europea, limitatamente al periodo di effettiva permanenza dell'Assicurato.

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del 50% della somma assicurata in caso di **crollo** o **collasso strutturale** dell'edificio di cui è costituita l'abitazione.

L'assicurazione è altresì prestata, per gli eventi descritti all'art. 2.1 "Oggetto dell'assicurazione" della sezione "INCENDIO A RISCHI NOMINATI" e qui di seguito riportati, con i medesimi limiti d'indennizzo ivi previsti:

- lettera p) "eventi atmosferici" con riferimento ai danni causati dalla grandine, ai danni occorsi a costruzioni aperte o incomplete nonché a pannelli solari e impianti fotovoltaici;
- lettera q) "sovraccarico neve";
- lettera r) "fenomeni elettrici", con riferimento a macchine, apparecchi e circuiti e impianti elettrici ed elettronici facenti parte del fabbricato ed ai beni facenti parte del contenuto dell'abitazione;
- lettera s) "fuoriuscita di acqua condotta" con riferimento ai danni verificatisi a seguito di occlusioni e rigurgiti nonché a quelli provocati dal gelo;
- lettera t) "rottura di elettrodomestici";
- lettera u) "rottura lastre";
- lettera v) "guasti cagionati dai ladri" con riferimento ai danni provocati al fabbricato.

La Compagnia rimborsa inoltre, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le **spese necessarie per demolizione, sgombero, trattamento e trasporto** a idonea discarica dei residui del sinistro, fino a concorrenza del 10% dell'indennizzo.

L'assicurazione è prestata con una franchigia di 200 euro per tutti i sinistri causati da eventi diversi da quelli elencati all'art.2.1 - Oggetto dell'assicurazione della sezione "INCENDIO A RISCHI NOMINATI", lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i) e j).

Art. 2.4 - EVENTI ESCLUSI

Sono esclusi i danni:

1. conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, confisca, sequestro, requisizione e/o ordinanze di Governi e/o Autorità anche locali sia di diritto che di fatto;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, nonché causati da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica;
3. commessi o agevolati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;
4. causati, risultanti o collegati ad atti di terrorismo;
5. causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, bradisismo, penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
6. conseguenti o verificatisi in occasione di furto, tentato furto, rapina, scippo (a meno che i danni non siano di incendio, esplosione o scoppio), truffa, estorsione, appropriazione indebita, ammanchi, smarrimenti, saccheggio, frode, usurpazione, insolvenza. Sono inoltre esclusi gli atti vandalici commessi in occasione dei predetti reati;
7. dovuti a errori di progettazione;
8. dovuti a responsabilità del costruttore ex art.1669 C.C.;
9. dovuti a responsabilità del produttore ex L. 224 del 24/5/1988, esclusi altresì i danni formanti oggetto della garanzia di legge;
10. dovuti a incuria, manomissione, errato uso, utilizzo improprio o modifiche da chiunque apportate alle cose assicurate;
11. dovuti a responsabilità di terzi in occasione di lavori di ristrutturazione, manutenzione, riparazione eseguiti sia nel fabbricato assicurato che in altri anche non adiacenti;
12. dovuti a naturale deperimento, deterioramento, logorio, usura, corrosione, contaminazione, ossidazione, umidità, stillicidio, evaporazione o perdita di peso;
13. causati da attacchi di termiti, insetti, vermi e da malattie fungine o fitopatologie;
14. dovuti a lavori, da chiunque e a qualunque titolo eseguiti sulle cose assicurate;
15. causati da infiltrazioni di acqua dal terreno e/o modifiche del livello di falda;
16. indiretti di qualunque natura e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto all'art. 2.5 "Rimborso spese" delle Norme comuni che regolano l'assicurazione;
17. da inquinamento da chiunque causato;
18. causati a qualsiasi bene di interesse artistico o storico che, come tale, sia sottoposto a vincoli o tutele da parte delle Autorità competenti;
19. causati a strade e pavimentazioni esterne ai fabbricati assicurati, a coltivazioni erbacee;
20. causati a tubazioni e cavi interrati a meno che non siano contenuti e protetti da manufatti come canaletti o trincee;
21. causati a aeromobili, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori;
22. causati a beni strumentali, diversi da quelli citati al precedente punto 21, concessi in locazione finanziaria (leasing);
23. a beni relativi ad attività commerciali e/o artigianali.

L'assicurazione non comprende altresì danni e/o perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici causati o dovuti a:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
- accesso ed utilizzo non autorizzato dei sistemi informatici;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione della funzionalità operativa o disponibilità di tale software, programmi o dati informatici, a meno che detti danni siano provocati da altro evento non escluso;

anche causati da atti dolosi, di terrorismo o sabotaggio organizzato.

NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 2.5 - RIMBORSO SPESE
(operante per le combinazioni Gold e Platinum)
La Compagnia rimborsa, in eccedenza alle somme assicurate per il Fabbricato ed il Contenuto dell'abitazione, purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza:

1. qualora risulti assicurata la partita "Fabbricato", le **spese sostenute per la ricerca e riparazione dei guasti**, in caso di danno indennizzabile a seguito di "fuoriuscita di acqua condotta", sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari a 5.000 euro. Si rimborsano in particolare le spese:
   i) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
   ii) necessariamente sostenute allo scopo di cui al precedente punto i) per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato;
2. le **spese di trasloco** dell'arredamento domestico illeso assicurato qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo;
3. le **spese conseguenti a perdita del combustibile** in conseguenza di un rischio assicurato nella presente sezione o di un guasto accidentale degli impianti di riscaldamento e/o di condizionamento, se assicurata la partita "Fabbricato", fino alla concorrenza di 1.500 euro per sinistro;
4. le **spese conseguenti a deterioramento di generi alimentari riposti in apparecchi di refrigerazione** della dimora abituale a seguito di mancata o anormale produzione del freddo. La presente estensione, operante se assicurata la partita "Contenuto dell'abitazione", è prestata fino alla concorrenza di 250 euro per sinistro e per annualità assicurativa;
5. le **spese per il rifacimento materiale dei documenti** d'identità, della patente di guida, della patente nautica e del brevetto di pilota aereo;
6. la **perdita delle pigioni (per fabbricati locati a terzi)** pari al canone di locazione che il Contraente/Assicurato non dovesse percepire per l'abitazione indicata in polizza, regolarmente affittata, limitatamente alla porzione effettivamente resa inagibile dal sinistro e per il tempo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno;
7. gli **onorari dei periti e consulenti** (compresa la quota parte di spese ed onorari a seguito di nomina del terzo Perito) incaricati dall'Assicurato per la determinazione del danno, fino alla concorrenza di 5.000 euro per sinistro;
8. le **spese di pernottamento alberghiero** se i locali assicurati risultassero inagibili. La garanzia è prestata unicamente nei confronti dei componenti il nucleo familiare del Contraente;
9. se assicurata la partita "Fabbricato", in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dello Assicurato e posti al servizio dell'abitazione, accertata dalla Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, le **spese sostenute per**:
   i. **riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi** che hanno dato origine alla dispersione di gas;
   ii. **demolire o ripristinare parti dei locali** così da poter eseguire le riparazioni e le sostituzioni di cui al comma i.
   Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio dell'abitazione. L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza di 2.000 euro per anno assicurativo;
10. le **spese veterinarie** sostenute per la cura dei propri animali domestici infortunati a seguito di un evento assicurato;
11. gli **oneri di urbanizzazione** e **spese di progettazione** del fabbricato eventualmente sostenute dal Contraente, fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo dovuto con il massimo di 2.000 euro per sinistro;
12. le **spese di ammortamento** sostenute per i titoli di credito per i quali tale procedura è ammessa, fino alla concorrenza di 5.000 euro per sinistro e annualità assicurativa;
13. il **costo del maggior consumo dell'acqua potabile** derivante da sinistro indennizzabile. Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo, fino alla concorrenza di 500 euro per sinistro e per annualità assicurativa.

Art. 2.6 - RISCHIO LOCATIVO
La Compagnia risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, qualora lo stesso non sia proprietario ma locatario del fabbricato indicato in polizza, a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, secondo le Condizioni di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio, scoppio, esplosione ed implosione ai locali dell'abitazione da lui tenuti in locazione.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui conviventi;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società, le quali rispetto all'Assicurato, che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nel testo di cui alla legge 7/6/1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 2.7- RICORSO TERZI
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, proprietario o locatario del fabbricato indicato in polizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti, cagionati alle cose di terzi, da sinistro indennizzabile a termini di polizza, dovuto a incendio, scoppio, esplosione ed implosione.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

Rimane convenuto che l'assicurazione non comprende i danni:

- a locali tenuti in locazione dall'Assicurato;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria o del suolo;
- derivanti da obblighi solidali con gli altri condomini.

Non sono considerati terzi i medesimi soggetti elencati al secondo comma dell'art. 2.6 "Rischio locativo".

Art. 2.8 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE
L'assicurazione delle partite Fabbricato, Rischio locativo e Contenuto dell'abitazione è prestata a primo rischio assoluto (P.R.A.).

Art. 2.9 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ
L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che il fabbricato ove è posta l'abitazione assicurata sia costruito e coperto con materiali incombustibili.

È tuttavia ammessa (e pertanto non viene considerato aggravamento di rischio) la presenza di materiali combustibili in:

- strutture portanti orizzontali e solai;
- strutture e armatura del tetto;
- rivestimenti esterni;
- rivestimenti interni.

Art. 2.10 - LIMITI DI INDENNIZZO

La Compagnia assicura il "Contenuto dell'abitazione" con i seguenti limiti di indennizzo:

a) per gli oggetti pregiati sino ad un limite massimo d'indennizzo per sinistro pari al 10% della somma assicurata;
b) per i gioielli e i valori sino ad un limite massimo d'indennizzo per sinistro pari a 2.000 euro.

Art. 2.11 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato può richiedere, non prima di sessanta giorni dalla data di presentazione della denuncia di sinistro, il pagamento di un acconto sino al massimo del 50% del presumibile indennizzo, sulla base delle risultanze di perizia acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità e che l'ammontare indennizzabile del sinistro superi complessivamente 20.000 euro.
Il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni dalla richiesta dello anticipo.

Art. 2.12 - COLPA GRAVE E DOLO

A parziale deroga dell'art. 1900 del Codice Civile, sono indennizzabili i danni causati con colpa grave dell'Assicurato o dei suoi familiari o con dolo o colpa grave dei suoi collaboratori familiari.

PARTE NON SCRITTA

3. SEZIONE FURTO, RAPINA E SCIPPO
(operante se espressamente indicata nel Modulo di Polizza)

Art. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Compagnia indennizza i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:
a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
   1) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
   2) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
   3) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) **rapina od estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
c) **furto commesso dai collaboratori familiari** anche durante lo svolgimento delle loro mansioni nell'abitazione, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga;
d) **scippo e rapina**, commessi nei confronti della "persona assicurata", degli effetti personali trasportati, ivi compresi indumenti (incluse pellicce), gli oggetti pregiati, preziosi e denaro per uso personale (esclusi pertanto quelli relativi ad ogni attività lavorativa), fino alla concorrenza di 1.500 euro per sinistro e annualità assicurativa, con il limite di indennizzo, per il denaro, del 10% della somma assicurata con il massimo di 500 euro per sinistro e annualità assicurativa. Per "persona assicurata" si intendono l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi.

Sono inoltre compresi in garanzia:
a) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l'estorsione;
b) gli atti vandalici, per i danni materiali e diretti ai beni assicurati commessi dagli autori del furto o della rapina (consumati o tentati) all'interno dei locali contenenti i beni assicurati;
c) i guasti e i danneggiamenti provocati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi in occasione di furto o rapina consumati o tentati, nonché il furto di fissi ed infissi stessi, fino alla concorrenza di 500 euro per sinistro.

La garanzia è inoltre estesa, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione:
a) alla **rapina di effetti personali** durante il temporaneo deposito presso gli appositi servizi di custodia di ristoranti, teatri e altri luoghi aperti al pubblico, a condizione che vi sia stata rapina (o estorsione) nei confronti del personale addetto e che il danno non sia indennizzabile ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 Codice Civile, fino alla concorrenza di 500 euro per sinistro e annualità assicurativa;
b) a **furto e rapina di effetti personali** portati temporaneamente fuori dalla dimora abituale **nei locali occupati dall'Assicurato** o dai suoi familiari **durante il periodo di villeggiatura**, entro i confini del territorio italiano, di Svizzera e di altri Stati dell'Unione Europea, fino alla concorrenza di 1.500 euro per sinistro e annualità assicurativa.

La Compagnia inoltre rimborsa:
c) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'a-bitazione, fino alla concorrenza di 200 euro per sinistro. La sostituzione delle serrature deve esser effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione;
d) le spese sostenute per il rifacimento dei documenti sottratti all'Assicurato o ai suoi familiari, fino alla concorrenza di 200 euro per sinistro.

Art. 3.2 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE DEL CONTENUTO
L'assicurazione del contenuto è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Art. 3.3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
L'assicurazione opera a condizione che il fabbricato ove è ubicato il rischio, le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicurate e confinanti con l'esterno, con locali di altre abitazioni o di uso comune, siano costruiti in muratura.

Art. 3.4 - MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI
L'assicurazione opera a condizione che le aperture verso l'esterno dei locali, poste a meno di 4 metri dal suolo o da ripiani praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano efficacemente protette da serramenti e mezzi di chiusura.
L'indennizzo verrà corrisposto previa deduzione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20% dell'importo indennizzabile nel caso in cui il furto venga perpetrato:
a) attraverso aperture non protette in modo conforme a quanto sopra descritto;
b) quando nei locali assicurati vi sia presenza degli Assicurati senza che vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle porte e delle finestre;

La presente deroga non è operante per i locali di ripostiglio, di servizio, box, cantine e solai di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione.

Art. 3.5 - ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, uragani, inon-dazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, franamenti, cedimenti e smottamenti, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente e/o dall'Assicurato;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
   1) da persone che abitano con il Contraente o l'Assicurato o occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
   2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
   3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
   4) da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partile dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi. Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno;
f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi;
g) a gioielli e valori inerenti le attività professionali.

Art. 3.6 - LIMITI DI INDENNIZZO
Resta inteso che la Compagnia assicura il "Contenuto dell'abitazione" con i seguenti limiti di indennizzo:
a) per gli oggetti pregiati, nel limite di 10.000 euro per singolo oggetto;

b) nel caso di gioielli e preziosi, fino al 50% della somma assicurata, con il massimo di:
   1. 5.000 euro, ovunque custoditi,
   2. 10.000 euro se custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati;

c) nel caso di valori, fino a concorrenza di:
   1. 500 euro, ovunque riposti,
   2. 1.000 euro se custoditi in cassaforte con i congegni di chiusura attivati.

Art. 3.7- RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti d'indennizzo, s'intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie e/o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

4. SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
(valida se richiamata la garanzia sul modulo di polizza)

Art. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Compagnia, nei limiti dei massimali indicati nel modulo di polizza, si obbliga a tener indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni involontariamente cagionati a terzi per:

a) morte, lesioni personali,
b) distruzione o deterioramento di cose,

in conseguenza di un sinistro verificatosi nell'ambito dei rischi, qui di seguito precisati, per i quali è stipulata l'assicurazione.

RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA
(operante se indicato il relativo massimale in polizza)

La Compagnia copre la responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi della vita privata.
La garanzia tutela, oltre all'Assicurato, il nucleo familiare di questo ultimo e comprende, altresì, il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per fatti imputabili ai seguenti soggetti:

a) figli minorenni dell'Assicurato non facenti parte del nucleo familiare in quanto affidati al coniuge a seguito di separazione legale o divorzio;
b) figli naturali minorenni dell'Assicurato non facenti parte del nucleo familiare purché, al momento del sinistro, risultino ufficialmente riconosciuti, a sensi di legge, dall'Assicurato;
c) minori in affidamento familiare all'Assicurato, ai sensi di legge, limitatamente al periodo dell'affidamento;
d) figli dell'Assicurato, di età non superiore a 26 anni, non facenti parte del nucleo familiare in quanto residenti altrove per motivi di studio.

La garanzia comprende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, la responsabilità derivante all'Assicurato:

1. dalla conduzione della dimora abituale e saltuaria. Qualora i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato in relazione alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari;
2. da uso di camere in albergo o in case private;
3. da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
4. dalla detenzione e uso di armi, escluso l'impiego per la caccia;
5. dall'attività svolta dai collaboratori familiari,
6. dalla pratica di sport in genere;
7. da proprietà o uso di velocipedi, di animali da sella e da traino di calessi, di animali domestici, diversi dai cani, compresa la responsabilità di terzi soggetti che abbiano temporaneamente in affido gli animali per ragioni di cura e/o mantenimento e a condizione che tale attività non sia svolta per professione;
8. dall'uso di ciclomotori, motoveicoli, quadricicli, autovetture, natanti, sia di proprietà che di terzi, da parte di minori non aventi i requisiti di legge per la guida dei veicoli e natanti, alla condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica assicurazione;
9. da proprietà di cani, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto del Contraente, purché detti terzi non svolgano per professione tale attività. La garanzia s'intende prestata sempreché l'Assicurato sia in regola con la vigente nor-mativa per la proprietà e il possesso e la detenzione del cane. Qualora vengano meno i requisiti previsti dalla predetta normativa, la Compagnia risponderà integralmente del danno cagionato a terzi, con applicazione di uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 20% dell'importo di ciascun sinistro;
10. per danni fisici involontariamente cagionati, durante l'espletamento dell'attività presso l'Assicurato, ai collaboratori familiari nonché agli addetti agli ordinari lavori manutentivi. Tale garanzia è prestata con il massimo di euro 200.000,00 per singola persona infortunata;
11. da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
12. da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché da mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti, ma esclusi i danni a cose di loro proprietà o in uso.

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO
(operante se indicato il relativo massimale in polizza)

La Compagnia copre la responsabilità derivante all'Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato identificato sul modulo di polizza, esclusi i danni conseguenti a fatti della vita privata o di relazione.
Qualora l'abitazione sia concessa in locazione a terzi, la garanzia opera anche per i danni cagionati ai locatari e simili.

L'assicurazione comprende, fra l'altro, i danni causati da:

1) lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di 150.000 euro per sinistro e per annualità assicurativa;
2) impianti fissi idrici, igienici, sanitari, termici, elettrici, elettronici e simili, considerati immobili per natura o destinazione;
3) rigurgito di fognature di esclusiva pertinenza del fabbricato, con esclusione dei danni da rigurgito di fognatura pubblica, con il limite, per sinistro e annualità assicurativa, di 10.000 euro;
4) recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, parchi e giardini, cancelli anche auto-matici, di pertinenza del fabbricato;
5) caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti.

Nel caso in cui i locali facciano parte di un condominio o di un fabbricato plurifamiliare, l'assicurazione comprende altresì la responsabilità dell'Assicurato relativamente alle parti di proprietà comune per la quota di competenza dell'Assicurato stesso, escluso comunque ogni obbligo solidale con gli altri proprietari.

NORME COMUNI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 4.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

a) da spargimenti di acqua conseguenti a usura o ammaloramento degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, antincendio e tecnici al servizio del fabbricato.
   In ogni caso la garanzia non comprende i danni:
   1. causati da umidità e stillicidio;
   2. derivanti da insufficiente smaltimento dell'acqua piovana;
   3. derivanti da rotture o da occlusione di tubazioni interrate e/o di impianti di irrigazione;

b) a cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

c) a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato;

d) derivanti da detenzione o impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche come pure i danni verificatisi in connessione a fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o provocati da campi elettromagnetici;

e) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione o stoccaggio di amianto o di prodotti contenenti amianto;

f) provocati dall'esercizio di qualsiasi attività avente carattere professionale, commerciale, industriale o altre retribuite;

g) da inquinamento in genere e da insalubrità dei locali;

h) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di autovetture, ciclomotori e/o veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al punto 8 dell'art. 4.1 "Oggetto del-l'assicurazione" - RC DELLA VITA PRIVATA;

i) ai trasportati su veicoli a motore in genere;

j) punitivi, di qualsiasi natura.

Art. 4.3 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi:

a) le persone la cui responsabilità è coperta dall'assicurazione;

b) il coniuge o il convivente di fatto, i figli e i genitori dell'Assicurato e del coniuge, nonché i minori in affidamento familiare;

c) se conviventi gli ascendenti e i discendenti e ogni altro parente dei soggetti di cui al precedente punto b);

d) quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b);

e) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile così come modificato dal D.Lgs. 17/01/2003 n.6 e successive modificazioni e integrazioni, nonché delle società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);

f) le persone che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno per fatti inerenti la loro partecipazione, anche in forma occasionale, alla gestione dell'attività domestica e/o familiare, salvo quanto previsto in relazione al punto 10 dell'art. 4.1 "Oggetto dell'assicurazione" - RC DELLA VITA PRIVATA.

Art. 4.4 - DESTINAZIONE DEI LOCALI DELL'ABITAZIONE

Relativamente alle garanzie

- R.C. DELLA PROPRIETÀ DEL FABBRICATO;
- R.C. DELLA VITA PRIVATA, con riferimento alla conduzione dei locali abitati dall'Assicurato;

l'assicurazione è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione compreso l'eventuale ufficio o studio professionale in quanto coesistenti all'interno dell'abitazione o intercomunicanti con quest'ultima.
Eventuali dipendenze, quali cantine ed autorimesse private, devono esser a disposizione esclusiva dell'Assicurato e contenere beni di utilizzo domestico e/o attrezzature per attività del tempo libero.

Art. 4.5 - STATO D'USO DEI LOCALI

Per quanto riguarda i locali del fabbricato, le eventuali dipendenze quali cantine ed autorimesse private, le relative pertinenze quali giardini, parchi privati, cortili, orti, alberi, strade e viali privati, piscine, campi da tennis, attrezzature sportive e da gioco, cancelli, recinzioni e gli impianti fissi al servizio dei locali, l'assicurazione è prestata a condizione che gli stessi siano in normale stato di manutenzione e conservazione.

PARTE NON SCRITTA

5. SEZIONE TUTELA LEGALE

PREMESSA

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
con sede in Via Enrico Fermi 9/B 37135 Verona
in seguito detta D.A.S..

Principali riferimenti:
- numero verde: **800.212323**
- sito internet: **www.das.it**

A D.A.S. dovranno pertanto pervenire tutte le denunce, i documenti e ogni altra comunicazione relativa a tali sinistri.

Art. 5.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia assicura, **nei limiti del Massimale e delle condizioni previsti in Polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Sinistro rientrante in garanzia.
Sono comprese le spese:
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà**, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, **nei limiti di quanto previsto per gli Organismi pubblici**;
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, fino a due tentativi.

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:
- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento **entro il limite massimo di 1.000 euro**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente**, entro il limite massimo di 10.000 euro**.

L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Art. 5.2 - AMBITO E GARANZIE

Con riferimento all'art. 5.1, la garanzia riguarda la tutela dei diritti delle Persone Assicurate, nell'ambito della loro vita privata e nello ambito della proprietà e/o della conduzione dell'abitazione indicata in Polizza, **purché direttamente utilizzata dalle Persone Assicurate e non goduta o condotta da terzi a qualsiasi titolo**, qualora:
a) subiscano danni extracontrattuali, a causa di un fatto illecito di terzi;
b) debbano sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale relative a:
   - acquisto di beni o servizi per la vita privata o per l'abitazione indicata in Polizza;
   - diritto di proprietà o altri diritti reali, inclusa la locazione riguardanti l'abitazione indicata in Polizza.

Si precisa per le suddette garanzie di cui alle lettere a) e b) vengono prestate a condizione che il valore in lite sia uguale o superiore a 500,00 euro.

c) siano sottoposte a Procedimento penale per **Delitto colposo o per Contravvenzione**. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
d) siano sottoposte a Procedimento penale per **Delitto doloso**, **purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato, fermo restando l'obbligo per le Persone Assicurate di denunciare il Sinistro nel momento in cui inizia il Procedimento penale. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. Sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa**;
e) debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di Danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **La garanzia opera esclusivamente ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S., al momento del Sinistro, l'esistenza della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia**.

Le garanzie valgono inoltre per gli eventi che coinvolgono le Persone Assicurate nella veste di ciclisti, pedoni e trasportati su qualunque mezzo.

Art. 5.3 - CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia offre un servizio assicurativo di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza, tramite il numero verde 800 212323.
L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:
- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Art. 5.4 - PERSONE ASSICURATE
Le garanzie operano a favore del Contraente, delle persone che rientrano nel suo Stato di Famiglia ed inoltre i suoi conviventi che tali risultino da riscontro anagrafico.

Art. 5.5 - DOVE OPERANO LE GARANZIE
La garanzia riguarda i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:
- in tutti gli Stati d'Europa, nell'ipotesi di danni extracontrattuali o di Procedimento penale;
- in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, nella ipotesi di vertenze contrattuali.

Art. 5.6 - ESCLUSIONI
La Compagnia non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza, fatta eccezione per l'IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per il pagamento del contributo unificato.
La garanzia non vale per:
a) controversie relative a danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni, natanti o aerei, fatta eccezione per quanto previsto a favore dei trasportati;
c) materia fiscale ed amministrativa, salvo quanto previsto in Polizza per i procedimenti penali;
d) operazioni di acquisto, vendita e costruzione di beni immobili;
e) Diritto di Famiglia, delle Successioni e delle Donazioni;
f) controversie e procedimenti derivanti da qualunque attività lavorativa, subordinata o parasubordinata, attività libero professionale o imprenditoriale svolta dalle Persone Assicurate;
g) controversie riferibili a beni immobili diversi dall'Abitazione indicata in polizza;
h) controversie riferibili all'Abitazione indicata in Polizza, se la stessa non è direttamente utilizzata dalle Persone Assicurate;
i) per controversie il cui valore in lite è inferiore a 500,00 euro.

Art. 5.7 - Insorgenza del Sinistro – Operatività della garanzia
Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato quando:
- si verifica il primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per danni extracontrattuali subiti e/o causati dall'Assicurato;
- è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell'Assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura, il sinistro si intende insorto nel momento del verificarsi della prima violazione, anche presunta.
La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:
- **dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;**
- **trascorsi 90 giorni dalla stipulazione della Polizza, se si tratta di vertenze di natura contrattuale.**

Si precisa che:
a) se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere con la Compagnia per i medesimi Rischi e purché il contratto abbia avuto una durata minima di 90 giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto;
b) la garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
c) **la garanzia non viene prestata per i Sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti;**
d) **il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti:**
   - **in presenza di vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
   - **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o più Persone Assicurate;**
   - **qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura;**
e) in caso di vertenza tra più Persone Assicurate **la garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.**

PARTE NON SCRITTA

6. SEZIONE ASSISTENZA HOME

PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni di seguito indicate è stata affidata dalla Compagnia a
Inter Partner Assistance SA
con sede in via Carlo Pesenti 121, 00156 Roma.
Resta inteso che la Compagnia, lasciando invariati la portata e i li-miti delle prestazioni di assistenza, ha facoltà di affidare il servizio ad altra società autorizzata; in questo caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di gestione del servizio di assistenza, senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Art. 6.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Compagnia, per il tramite della Centrale Operativa, fornisce le prestazioni di seguito specificate al verificarsi di un sinistro.

1. INVIO DI FABBRO, IDRAULICO ED ELETTRICISTA
Qualora presso l'abitazione dell'Assicurato si verifichi un evento riconducibile alle tipologie di seguito indicate che necessiti di un pronto intervento, l'Assicurato può fruire - 24 ore su 24 ed in tutti i giorni dell'anno, entro 3 ore dalla richiesta - delle seguenti prestazioni:
- invio di un **idraulico**, per intervenire in caso di una perdita continua o di una mancanza di erogazione dell'acqua;
- invio di un **elettricista**, per intervenire in caso di mancanza di erogazione di energia elettrica;
- invio di un **fabbro** in caso di impossibilità di accesso all'abitazione a seguito di furto, smarrimento o rottura delle chiavi, malfunzionamento delle serrature o di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi.

In relazione a tutte le prestazioni su indicate resteranno sempre a carico della Compagnia per ogni singolo intervento, le spese inerenti il costo sia dell'uscita dell'artigiano che di **due** ore di manodopera per evento.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, la Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per l'uscita di un artigiano, sino ad un massimo di **€ 250,00** per evento, dietro presentazione di idonea documentazione. In ogni caso il costo dei materiali utilizzati per la riparazione resta a carico dell'Assicurato.
Ciascuna prestazione è fornita fino ad un massimo di **3 eventi** per periodo di validità della copertura.

2. RIENTRO DELL'ASSICURATO IN SEGUITO A SINISTRO AVVENUTO ALLA SUA ABITAZIONE
Qualora l'Assicurato, in viaggio, necessiti del rientro immediato a causa di furto, incendio, scoppio, esplosione, allagamento, che abbiano causato danni all'abitazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il rientro dello stesso, con il mezzo ritenuto più idoneo.
La Compagnia tiene a proprio carico le spese sostenute per il rientro sino ad un massimo di **€ 500,00** per sinistro e per anno assicurativo, dietro presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'abitazione.

3. INVIO DI UNA GUARDIA GIURATA
Nel caso di impossibilità di chiusura dell'abitazione a causa di effrazione o tentata effrazione a serramenti ed infissi dell'abitazione stessa, la Centrale Operativa provvede a reperire un servizio di vigilanza sostitutiva con una guardia giurata. I costi per le prime 24 ore di piantonamento sono a carico della Compagnia.
Sarà, inoltre, possibile per l'Assicurato prolungare tale servizio o richiederlo per esigenze diverse, con costi a proprio carico.
Se, per cause indipendenti dalla volontà della Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire e inviare un servizio di vigilanza sostitutiva, la Compagnia rimborserà all'Assicurato le spese sostenute per farvi fronte autonomamente, fino alla concorrenza del limite di **€ 750,00** per evento dietro presentazione di idonea documentazione.
La prestazione è fornita fino a un massimo di **3 eventi** per periodo di validità della copertura.

4. INVIO DI UNA COLLABORATRICE DOMESTICA
Qualora, a seguito di un evento indennizzabile ai termini del precedente punto 1., l'Assicurato abbia la necessità di risistemare i locali e/o il loro contenuto, la Centrale Operativa reperirà ed invierà nel più breve tempo possibile una collaboratrice domestica; la Compagnia tiene a proprio carico le spese relative a tale prestazione, con un massimo di **4 ore lavorative**.
Nel caso in cui non fosse reperibile il personale addetto, la Compagnia rimborserà, a fronte di presentazione di idonea documentazione, le spese sostenute dall'Assicurato sino ad un massimo di **€ 250,00** per evento.

5. SPESE DI ALBERGO
Qualora, a causa di: furto, incendio, scoppio, esplosione, allagamento, che abbiano causato danni all'abitazione, l'Assicurato sia costretto a lasciare l'abitazione, la Centrale Operativa provvederà a prenotare l'albergo per l'Assicurato e i suoi familiari conviventi.
La Compagnia tiene a proprio carico le spese sostenute per il pernottamento sino ad un massimo di **€ 500,00** per sinistro e per anno assicurativo, dietro presentazione di idonea documentazione attestante i danni subiti dall'abitazione.

6. SPESE DI TRASLOCO
In caso di intervento di un artigiano organizzato dalla Centrale Operativa, se l'abitazione dell'Assicurato risulta inagibile ed è necessario rimuovere i mobili ed effettuare lavori di ripristino, la Compagnia provvede a rimborsare, dietro presentazioni di regolari fatture, i costi sostenuti dall'Assicurato che abbia reperito ed ingaggiato una società di traslochi, fino ad un massimo di **€ 1.000,00** per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 6.2 - ESCLUSIONI GENERALI
Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente o indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo;
f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo o qualsiasi danno ambientale;
j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
k) dolo dell'Assicurato;
l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

Art. 6.3 - OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE

La Centrale Operativa fornisce le prestazioni solo qualora l'Assicurato, oppure una persona da esso designata ed in possesso delle chiavi dell'abitazione, possa presenziare durante i lavori di ripristino.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi o impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore o a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

7. SEZIONE ASSISTENZA HOMEBOX

PREMESSA
Oltre a quanto già previsto dall'assicurazione "Assistenza Home", la Compagnia fornisce le seguenti prestazioni:

- GARANZIA MULTIAPPLIANCE
  La garanzia Multiappliance è prestata per il tramite della Centrale Operativa alle condizioni di cui ai successivi artt. 7.1 "Beni assicurati", 7.2 "Oggetto dell'assicurazione", 7.3 "Condizioni di operatività" e 7.4 "Esclusioni generali".
- INVIO DEI SEGNALI D'ALLARME
  Le prestazioni "Invio segnali d'allarme" sono effettuate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Octo Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma, in via Vincenzo Lamaro 51 (diseguito "Struttura Organizzativa"), attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, alle condizioni e nei limiti di operatività specificati al successivo art. 7.5 "Funzionamento del device".

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA MULTIAPPLIANCE

Art. 7.1 - BENI ASSICURATI

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti elettrodomestici:
- forno;
- frigorifero;
- freezer;
- piano cottura;
- lavastoviglie;
- lavatrice;
- lavasciuga;
- condizionatori fissi;

di qualsiasi marca, acquistati nel territorio italiano, installati presso l'abitazione assicurata per utilizzo privato e domestico, di comprovata proprietà dell'Assicurato e di vetustà massima di **10 anni** dalla data riportata sul documento comprovante l'acquisto del Bene (a titolo esemplificativo, scontrino, fattura, ricevuta).

Art. 7.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

In caso di difetto in precedenza coperto dalla garanzia legale di conformità tale da impedire il normale funzionamento del Bene, la Centrale Operativa provvede all'invio di un tecnico specializzato direttamente presso l'abitazione assicurata e la Compagnia tiene a proprio carico i seguenti costi.

i) **per beni con vetustà inferiore a 6 anni al momento in cui si verifica il sinistro**
I costi di riparazione, **fino ad un massimo di € 1.000,00 per periodo assicurativo**. La garanzia potrà essere attivata per tutti i beni assicurati e anche più volte nel corso di validità della polizza, ma comunque fino all'esaurimento del capitale massimo assicurato per periodo assicurativo.
Qualora il Centro di Assistenza Tecnica incaricato certifichi che il bene risulta non riparabile o che la riparazione sia anti-economica, la Compagnia tiene a proprio carico i costi di uscita e disamina del quasto e rimborsa all'Assicurato i costi sostenuti per l'acquisto di un bene di pari o simili caratteristiche, nel limite del **70%** del prezzo (IVA inclusa) originariamente pagato per l'acquisto del bene, e comunque **non oltre € 1.000,00 per oggetto**;

ii) **per beni con vetustà da 6 a 10 anni al momento in cui si verifica il sinistro**
I costi di uscita e disamina del quasto.
Eventuali costi aggiuntivi restano interamente a carico dello Assicurato.

Art. 7.3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

La copertura assicurativa è operante:
a) in assenza di analoghe coperture per lo stesso rischio offerte dal produttore, dal rivenditore o da terzi (ivi incluse altre compagnie assicurative);
b) se l'Assicurato è in possesso del documento comprovante la data di acquisto del Bene. In caso di sinistro l'Assicurato deve fornire una copia di tale documento alla Centrale Operativa.

La copertura assicurativa non opera nei casi in cui le prestazioni contrattualmente previste debbano essere erogate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

IN CASO DI IRREPARABILITÀ DEL BENE O DI ANTIECONOMICITÀ DELLA RIPARAZIONE
In caso di irreparabilità o antieconomicità della riparazione, il Centro di Assistenza Tecnica comunica l'entità del danno direttamente alla Centrale Operativa e dà copia del relativo certificato all'Assicurato.
Al ricevimento di tale documento, l'Assicurato dovrà procedere con lo smaltimento ai sensi della vigente normativa RAEE *(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche o Elettroniche)* e potrà procedere all'acquisto di un Bene di pari o simili caratteristiche.

Art. 7.4 - ESCLUSIONI GENERALI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni bellici, invasioni, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo;
f) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
g) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
h) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
i) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
j) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
k) dolo dell'Assicurato;
l) azioni poste in essere dall'Assicurato nonostante la prevedibile probabilità che la loro attuazione possa causare direttamente l'insorgenza del sinistro o incidere sulla sua entità.

La copertura assicurativa non è operante se:

1. i beni non sono inclusi all'art. 7.1 "Beni Assicurati";
2. il bene è coperto da garanzia del produttore, del venditore o di terzi (anche assicuratori);
3. i beni sono stati oggetto di un richiamo da parte del produttore e/o del distributore per difetti dichiarati o in serie;
4. la riparazione del bene avvenga senza alcun contatto con la Centrale Operativa e in un Centro di Assistenza Tecnica senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa;
5. il difetto non è tale da impedire il normale funzionamento del bene oppure non sia riconducibile a difetto di fabbricazione, progettazione od assemblaggio;
6. il difetto è causato da esperimenti, sovraccarico volontario, effettuazione di test, uso improprio, mancato rispetto delle regole di manutenzione, uso diverso o contrario da quello raccomandato dal produttore;
7. il guasto o difetto comportano la riparazione o la sostituzione di parti di ricambio (a titolo esemplificativo e non limitativo le lampadine, le guarnizioni in genere);
8. il difetto è determinato da usura, ossidazione, corrosione o qualsiasi altra forma di deterioramento progressivo;
9. il difetto è causato da sfregamento, graffiamento, ammaccamento oppure comporti la riparazione di cardini o coperchi e non comprometta la normale utilizzabilità del bene assicurato;
10. il difetto è causato dall'uso di accessori non approvati dal produttore;
11. il difetto è causato da manipolazioni, riparazioni o operazioni di pulizia del bene compiute da soggetti diversi da quelli autorizzati o approvati dal produttore o dal distributore;
12. il difetto è causato da qualsiasi agente esterno (a titolo esemplificativo e non limitativo variazioni improvvise della tensione di rete, fuoriuscita di liquidi da apparecchi sovrapposti al bene assicurato);
13. il difetto deriva dal blocco di parti mobili o rotanti causato da agenti esterni (a titolo esemplificativo e non limitativo il cestello di una lavatrice bloccato da oggetti inavvertitamente lasciati nel bucato);
14. il difetto è causato da software di terze Parti.

NORME CHE REGOLANO L'INVIO DEI SEGNALI DI ALLARME

PREMESSA
Tutte le informazioni relative alle prestazioni in oggetto sono riportate nelle "Condizioni Generali di Abbonamento" di Octo Telematics Italia S.r.l. consegnate insieme alla Polizza e sottoscritte dal Contraente. Qui di seguito si riporta una sintesi della descrizione delle prestazioni e delle modalità di fruizione ed erogazione delle stesse.
Condizione essenziale affinchè venga attivata la assicurazione di assistenza "HomeBox" è la sottoscrizione, da parte del Contraente, del "contratto di abbonamento ai servizi" di OCTO Telematics Italia collegato alla presente polizza.

Art. 7.5 - INSTALLAZIONE DEL DISPOSITIVO

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui alla presente assicurazione l'Assicurato è tenuto a installare e rendere operativo il Dispositivo elettronico HomeBox, fornito all'Assicurato in base a quanto specificato nelle "Condizioni Generali di Abbonamento", presso l'abitazione assicurata indicata in Polizza.
Il Dispositivo elettronico HomeBox consente di rilevare e segnalare autonomamente alla Sala Operativa situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui lo stesso è installato e di rilevare e segnalare eventuali anomalie relative alla sua mancata/errata installazione o cattivo funzionamento.
È onere del Contraente e/o dell'Assicurato fornire e aggiornare, in caso di successive modifiche, un numero di telefono mobile e un indirizzo e-mail (regolarmente operanti) ai quali la Sala Operativa può inviare messaggi SMS o e-mail oppure mediante il quale può contattare l'Assicurato stesso in caso di necessità.
Condizione essenziale per il corretto funzionamento del dispositivo elettronico è la presenza di copertura di rete GSM nell'abitazione assicurata; diversamente, la Sala Operativa sarà impossibilitata ad erogare le prestazioni "Invio segnali di allarme".
In assenza della copertura di rete di cui al comma precedente, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a restituire il Dispositivo elettronico nei tempi e con le modalità specificate nelle "Condizioni Generali di Abbonamento" e a recarsi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del Dispositivo elettronico, dall'Intermediario presso il quale ha stipulato la polizza, dove il Contraente sottoscriverà una nuova polizza in sostituzione della presente.

Art. 7.6 - INVIO DEI SEGNALI DI ALLARME

a) Allagamento
Qualora i sensori elettronici (rilevatori di acqua) del Dispositivo elettronico riscontrassero, nei locali dell'abitazione assicurata in cui gli stessi sono installati, la presenza di acqua al suolo, la Sala Operativa invierà un segnale di allarme all'Assicurato.
L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, potrà mettersi in contatto con la Sala Operativa che, ove necessario, gli comunicherà con le stesse modalità di cui sopra i recapiti della Struttura Organizzativa di Assistenza affinché l'Assicurato possa contattarla ed eventualmente richiedere l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività ivi precisate.

b) Interruzioni di corrente
Qualora il Dispositivo elettronico riscontrasse l'assenza di corrente elettrica all'interno dell'abitazione assicurata, la Sala Operativa invierà all'Assicurato un segnale di allarme alla rilevazione della interruzione nella erogazione di corrente elettrica.
L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, potrà mettersi in contatto con la Sala Operativa che, ove necessario, gli comunicherà con le stesse modalità di cui sopra i recapiti della Struttura Organizzativa di Assistenza affinché l'Assicurato possa contattarla ed eventualmente richiedere l'erogazione delle prestazioni di assistenza previste dalla Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività ivi precisate.

c) Fumi
Qualora il sensore elettronico (rilevatore di fumo) del Dispositivo elettronico riscontrasse, nei locali dell'abitazione assicurata in cui lo stesso è installato, la presenza di fumo, la Sala Operativa invierà all'Assicurato un segnale di allarme.
L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, prenderà contatto in autonomia con il personale addetto alla risoluzione di problemi derivanti da fumo (quali i Vigili del Fuoco).

Il segnale di allarme verrà inviato mediante SMS di avviso ai numeri comunicati dall'Assicurato ai sensi dell'art. 7.5, una notifica push sulla App "ChiaraInCasa" (sempreché installata e con le notifiche push abilitate) e una e-mail sull'indirizzo comunicato (sempreché valido e funzionante).

d) Attivazione della chiamata diretta e servizi viva voce
L'Assicurato potrà segnalare manualmente le situazioni di allarme sopra previste (allagamento e fumi o interruzione di corrente all'interno dell'abitazione assicurata), anche in assenza di specifica rilevazione dei sensori, attivando una chiamata vivavoce con la Sala Operativa tramite il pulsante di attivazione della chiamata diretta presente sulla centralina.
Qualora confermata l'esigenza di ricevere assistenza a seguito di evento allagamento o assenza di corrente, l'Operatore della Sala Operativa provvederà a fornire i riferimenti della Società di Assistenza per richiedere una prestazione di intervento da parte dell'artigiano di riferimento

inviando ai numeri e contatti comunicati dall'Assicurato rispettivamente un SMS di avviso, una notifica push sulla App "ChiaraInCasa" (sempreché installata e con le notifiche push abilitate) e un'e-mail all'indirizzo comunicato (sempreché valido e funzionante) con indicazione dell'avvenuto utilizzo di detto dispositivo.

Art. 7.7 - ESCLUSIONI

La mancata installazione o il non funzionamento del Dispositivo elettronico HomeBox (e dei relativi dispositivi) per cause riconducibili al Contraente e/o all'Assicurato implicano l'impossibilità di erogare le prestazioni di Assistenza "Invio segnali di allarme".
Fermo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 7.5 "Installazione del Dispositivo", in queste circostanze la Compagnia non è tenuta a rendere altrimenti tali prestazioni ovvero ad assicurare altrimenti tali funzionalità.

PARTE NON SCRITTA

8. NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

SEZIONI INCENDIO e FURTO, RAPINA, SCIPPO

Art. 8.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri
oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:
- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it;
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.
Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

oppure al numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.
Il sinistro deve essere denunciato entro 10 giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità, precisando le circostanze dell'evento.
Inoltre, il Contraente e/o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

a) allegare, in caso di sinistro ascrivibile alle sezioni Incendio e Furto e Rapina:
   - una distinta particolareggiata dei beni danneggiati o asportati, con l'indicazione del rispettivo valore;
   - la copia autenticata o l'originale della denuncia presentata all'Autorità di Polizia o ai Carabinieri in caso di sinistro per furto, eventi socio politici, incendio oppure successivamente su richiesta della Compagnia;
b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia;
c) dimostrare l'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

Art. 8.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del sinistro, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8.3 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Compagnia o da persona da questa incaricata con il Contraente o persona da lui designata.

Art. 8.4 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni fabbricato e/o relativo contenuto, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - hanno al momento del sinistro e l'ammontare dell'indennizzo viene calcolato come segue:

- per il Fabbricato, in base al costo di ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o di riparazione di quelle soltanto danneggiate, entro i limiti della somma assicurata. Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro debbono essere calcolate separatamente e saranno rimborsate entro il limite previsto in polizza;
- per il Contenuto dell'abitazione, in base al **Valore a nuovo** delle cose distrutte o danneggiate, dietro dimostrazione da parte dell'Assicurato di avere provveduto al loro rimpiazzo e presentazione della relativa documentazione. Per le cose che l'Assicurato non avesse ancora rimpiazzato, il danno potrà essere quantificato in via provvisoria sulla base del loro **Valore allo stato d'uso**. In tal caso l'Assicurato avrà diritto ad una integrazione della liquidazione a condizione che il rimpiazzo delle cose liquidate in via provvisoria e la presentazione della relativa documentazione avvenga entro sei mesi dalla firma dell'atto di amichevole liquidazione.

Si precisa che:

a) con riferimento a televisori, impianti stereofonici, videoregistratori, lettori e/o registratori DVD, riproduttori musicali portatili, computer palmari, personal computer e notebook il Valore a nuovo verrà riconosciuto soltanto per gli enti acquistati da non più di 24 mesi, riconoscendo negli altri casi il Valore allo stato d'uso. Il periodo dei 24 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, dell'ente assicurato;
b) per gli oggetti d'arte e di antiquariato, i preziosi, le collezioni, per gli oggetti fuori uso o inservibili e per i capi di vestiario, biancheria personale e di casa non è previsto in alcun caso il Valore a nuovo e la garanzia è prestata in base all'effettivo valore al momento del sinistro;
c) per raccolte o collezioni assicurate e danneggiate o sottratte parzialmente, la Compagnia indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

In ogni caso, l'indennizzo per la riparazione di un ente danneggiato non potrà in alcun caso superare il valore che l'ente stesso aveva al momento del sinistro.

Art. 8.5 - CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE

Le controversie sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di Assicurazione, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un Collegio di tre Periti, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Periti.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il Perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo Perito.
Il Collegio dei Periti risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato o, in alternativa, in altra località scelta consensualmente tra le Parti.
Le decisioni del Collegio dei Periti sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio dei Periti sono vincolanti per le Parti, anche se uno dei Periti si rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale stesso.

Art. 8.7 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, sulla natura e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di sinistro;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei beni assicurati;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese con atto sottoscritto dalle Parti.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 8.8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione del danno da parte dell'Assicurato, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione.
Il pagamento avverrà a condizione che la ricostruzione o sostituzione avvengano entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorrono casi previsti di danni causati o agevolati da dolo.
Il pagamento sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2742 del Codice civile.

Art. 8.9 - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI E TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DAL CONTRATTO

Gli obblighi derivanti dal Contratto di Assicurazione devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini delle condizioni di assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Per le cose di proprietà di terzi, l'assicurazione si intende stipulata dal Contraente per conto dei terzi proprietari o comproprietari.

Art. 8.10 - INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini o degli altri obblighi di cui al punto obblighi in caso di sinistro.

Art. 8.11 - RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate vengono recuperate, in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dallo ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate, che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 8.12 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta alla Compagnia tramite raccomandata A.R. all'indirizzo:
Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
Via G. B. Cassinis, 21 - 20139 Milano
Servizio Sinistri
oppure agli indirizzi e-mail o pec di seguito riportati:

- sinistri.convenzionibanche@helvetiaitalia.it
- helvetiaitalia@pec.helvetia.it

oppure accedendo a MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza sulla quale denunciare il sinistro e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.
Per facilitare la denuncia del sinistro è possibile anche utilizzare il "Modulo di denuncia sinistro" reperibile presso le filiali della Banca distributrice del prodotto assicurativo, sul sito internet della Compagnia www.helvetiaitalia.it oppure chiamando il Numero verde:

oppure al numero **+39 02 5351 1** per chiamate dall'estero e inviare lo stesso ad uno degli indirizzi sopra riportati.
Il sinistro deve essere denunciato entro 10 (dieci) giorni dalla data di accadimento del sinistro o da quando il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne hanno avuto la possibilità.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome e il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro.

Art. 8.13 - INOSSERVANZA DI OBBLIGHI RELATIVI AI SINISTRI

L'Assicurato è responsabile verso la Compagnia di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini di denuncia del sinistro o degli altri obblighi di cui all'art. 8.12 "Obblighi in caso di sinistro" delle presenti Norme.

Art. 8.14 - GESTIONE DELLE VERTENZE DEL DANNO

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato. Designa, ove occorra, legali e tecnici avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso. Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno la Compagnia a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziale penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione.
Sono a carico della Compagnia le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro i limiti di un importo pari ad un quarto del massimale indicato sul modulo di polizza; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite tra la Compagnia ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI TUTELA LEGALE

Art. 8.15 - DENUNCIA DI SINISTRO E SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il caso assicurativo, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, **regolarizzandoli a proprie spese, se necessario**, secondo le norme fiscali di bollo e di registro a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:

- denuncia telefonica al numero verde **800.212323**;
- denuncia scritta: per posta elettronica a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a: D.A.S. SpA - Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

I Sinistri denunciati oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la prescrizione dal diritto alla garanzia, ex art. 2952 Codice Civile.
L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.
Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro o al momento dell'avvio dell'eventuale fase giudiziale, l'Assicurato può indicare un legale, residente in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia, al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di definizione in via bonaria non abbia esito positivo.
Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, **la Compagnia garantirà le spese sostenute per la domiciliazione entro un massimo di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno.**
La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.

Art. 8.16 - GESTIONE DEL SINISTRO

Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, **direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.**
A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia.
In tale fase stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, **riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione.**
Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 8.15 "Denuncia di Sinistro e scelta del legale".
Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio:

a) **l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in Polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni;**
b) **gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;**
c) **gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell'Assi-curato presentino possibilità di successo; agli stessi lo Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni;**
d) **l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;**
e) l'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi;
f) **in caso di procedure concorsuali, la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito;**
g) D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

ART. 8.17 - DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO - ARBITRATO

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle Parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le Parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.
L'arbitro deciderà secondo equità **e le spese di Arbitrato saranno a carico della Parte soccombente.**
Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Compagnia la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art. 8.18 - RECUPERO DI SOMME

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre **spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato** giudizialmente o stragiudizialmente **per spese, competenze e onorari**.

NORME COMUNI CHE REGOLANO I SINISTRI ASSISTENZA HOME E ASSISTENZA HOME BOX

Art. 8.19 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA

In caso di sinistro, per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato, o chi per esso, deve comunicare con la stessa tramite:

- **numero verde per chiamate dall'Italia: 800.612 595**
- **numero per chiamate dall'estero: +39 06 42115763**

Nel caso in cui sia impossibile telefonare, l'Assicurato dovrà inviare un **fax al numero 06.474 07 42**.

A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica o giuridica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado.

Per tutte le prestazioni di assistenza l'Assicurato dovrà:

- comunicare cognome e nome;
- comunicare luogo dal quale chiama e recapito telefonico al quale essere contattato;
- comunicare la prestazione richiesta;
- fornire copia della denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo (solo in caso di furto o tentato furto).

Per la sola prestazione "Multiappliance", l'Assicurato dovrà:

- comunicare cognome e nome;
- comunicare il marchio e il modello dell'elettrodomestico
- comunicare la data in cui si è verificato il guasto
- fornire la ricevuta/scontrino originali rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d'acquisto del bene indennizzabile.

Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa oppure essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione.
In ogni caso, le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

In caso di irreparabilità del bene o di antieconomicità della riparazione, entro 30 giorni dall'avvenuto acquisto del bene in sostituzione di quello danneggiato, l'Assicurato ai fini di ottenere il rimborso dovrà contattare la Centrale Operativa con le modalità sopra riportate, specificando:

- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale dell'Assicurato;
- nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN;

allegando la seguente documentazione:

- copia del documento (fattura, scontrino, ecc.) comprovante l'acquisto del Bene;
- copia del documento (fattura, scontrino, ecc.) comprovante l'acquisto di un Bene di pari simili caratteristiche.

La copertura non è operativa per riparazioni o quantificazioni del danno effettuate da Centri di Assistenza Tecnica diversi da quelli identificati dalla Centrale Operativa al momento della denuncia del sinistro.

PARTE NON SCRITTA

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A.
una Società del Gruppo Helvetia

Via G. B. Cassinis, 21 – 20139 Milano
Tel. 02 5351 1 (20 linee)
Fax 02 5351.829
www.helvetiaitalia.it
e-mail pec: helvetiaitalia@pec.helvetia.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.
N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano, C.F.02446390581
R.E.A. n. 865966 e Partita I.V.A.07530080154
Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20/06/1986
(G.U. n. 148 del 28/06/1986) e successive autorizzazioni
Società con Unico Socio
Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062
Iscr. Albo Gruppi Ass. n. d'ord. 031

helvetia
La tua Assicurazione svizzera

CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI OCTO TELEMATICS
Edizione 06/2023

DEFINIZIONI

"Abitazione": si intende il luogo i cui dati di riferimento sono riportati sul contratto di abbonamento e sulla polizza e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti;
"App": si intende l'Applicazione per smartphone per l'offerta Home "In casa protetti+";
"Servizio Clienti Home Box": si intende la struttura della Società dedicata al Cliente per ricevere informazioni sul prodotto e servizi, per il supporto tecnico per le operazioni di installazione del prodotto, per l'attivazione del servizio e per guasto e/o anomalie funzionali del prodotto;
"Canone": il canone rappresenta il corrispettivo per l'abbonamento ai servizi offerti da OCTO Telematics S.p.A.;
"Centro Servizi Octo Telematics" (per brevità solo **Centro Servizi**): l'insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dalla *HomeBox*;
"Cliente": chi si avvale dei servizi;
"Comodato": contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile che regola la messa a disposizione del dispositivo *HomeBox*, al Cliente;
"Compagnia": Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A., con sede Legale in via Giovanni Battista Cassinis, 21 – 20139 Milano;
"Contraente": colui che sottoscrive il Contratto di abbonamento ai Servizi;
"Contratto di abbonamento ai Servizi" (per brevità solo "**Contratto**"): è il documento sottoscritto dalle parti che prova l'adesione ai servizi prestati ed è regolato dalle presenti condizioni generali;
"Contratto assicurativo" (per brevità solo **"Polizza"**): è il contratto, regolato dalle Condizioni di Assicurazione denominato "In casa protetti+", stipulato dal Cliente con la Compagnia;
"*HomeBox*": il complesso costituito dalla centralina e dai sensori elettronici wireless connessi a quest'ultima. Nella centralina è alloggiata una SIM GSM con tecnologia "roaming automatico" per il contatto telefonico con gli operatori competenti a riscontrare le diverse necessità dell'Assicurato e con modulo viva-voce per il contatto vocale in caso di pressione del pulsante di chiamata; è inoltre integrato un sensore utile a rilevare l'eventuale assenza di corrente nell'abitazione. I sensori sono costituiti da:
• n. 2 rilevatori wireless di presenza di acqua;
• n. 1 rilevatore wireless di fumo;
"Istruzioni di Montaggio": si intendono le istruzioni presenti all'interno della confezione del dispositivo, necessarie al Cliente per la corretta installazione dei sensori;
"Manuale Utente": si intende il documento scaricabile direttamente dall'App dedicata, contenente le informazioni necessarie al Cliente per il corretto utilizzo del dispositivo *HomeBox;*
"Pulsante di attivazione chiamata diretta": pulsante del dispositivo *HomeBox* la cui pressione consente al Cliente di mettersi in contatto diretto con la Sala Operativa di Primo Livello della Società;
"Sala Operativo di Primo Livello": s'intende la struttura della Società con la quale il Cliente Assicurato entra in contatto diretto attraverso l'uso del pulsante di chiamata diretta presente sul dispositivo *HomeBox*;
"SIM Card GSM o GSM-GPRS": scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno del dispositivo *HomeBox*, intestata alla Società ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi e il servizio viva voce;
"Società": OCTO Telematics S.p.A. Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Octo Group S.p.A., con sede legale in Roma in Via V. Lamaro 51;
"Società di assistenza": la società incaricata dalla Compagnia a gestire i servizi di assistenza assicurativa previsti dalla Polizza.

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il *Contratto*, regolato dalle presenti condizioni generali, previa concessione in comodato gratuito del dispositivo *HomeBox*, ha per oggetto l'erogazione dei servizi info-telematici indicati nello stesso e dettagliatamente descritti negli articoli successivi.

ART. 2 - NATURA DEL CONTRATTO, DURATA, RINNOVO E CANONE

Il presente *Contratto* è stipulato contestualmente alla *Polizza* emessa dalla *Compagnia*, ne ha natura accessoria e medesima durata.

In nessun caso i servizi erogati dalla *Società* costituiscono copertura assicurativa e di conseguenza non assicurano sinistri che importino responsabilità civile, incendio, scoppio, esplosione, allagamento ed altre garanzie accessorie.

Il *Canone* rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è a carico della *Compagnia*.

Qualora il *Contraente* non proceda al pagamento del premio di *Polizza* alle scadenze convenute, l'erogazione dei servizi sarà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza.

In caso di mancato rinnovo della *Polizza* alla scadenza annuale, il presente contratto si intenderà risolto, la *SIM Card GSM* verrà disattivata dalla *Società* ed il *Contraente* comodatario sarà tenuto alla restituzione del dispositivo *HomeBox* secondo le modalità di cui al successivo art. 6 "Restituzione del dispositivo *HomeBox*".

ART. 3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI E RELATIVE MODALITA' DI EROGAZIONE

Condizioni per l'erogazione dei servizi indicati nel presente *contratto* sono l'installazione e attivazione del dispositivo *HomeBox* all'interno dell'*abitazione* e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 7 "Condizioni per il corretto funzionamento del dispositivo *HomeBox* ed operatività dei servizi".

Entro due ore dall'attivazione dei servizi, il *Cliente* riceverà dalla *Società* apposito SMS di conferma; se ciò non si verificasse il *Cliente* può contattare il **Servizio Clienti** della *Società* al numero verde **800 199898,** nei seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

La *Società* inoltre si riserva di attivare ulteriori contatti (SMS, e-mail, telefonate, corrispondenza) verso il *Cliente* per la gestione del *Contratto* come, a titolo esemplificativo, l'avviso di mancata installazione o attivazione del dispositivo *HomeBox*.

L'installazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di consegna del dispositivo.

La *Società* registra e processa gli eventi rilevati dalla *HomeBox* (data, ora, tipo di evento, attivazione della chiamata diretta) ed inviati al *Centro Servizi*. Tali informazioni saranno comunicate alla *Compagnia* e potranno essere consultate dal *Cliente* attraverso un'area web a lui dedicata sul sito www.octotelematics.com oppure tramite *App* (sempreché installata). Pertanto, a seguito dell'installazione ed attivazione del dispositivo *HomeBox* il *Cliente* riceverà, tramite SMS, la user name e password che potrà personalizzare attraverso un applicativo messo a sua disposizione dalla *Società* sul predetto sito.

Il *Contraente* firmando il *Contratto* per se stesso e per il *Cliente*:

- autorizza la *Società* a procedere con la spedizione del dispositivo *HomeBox*, presso l'indirizzo da lui indicato in fase di sottoscrizione della *Polizza*, mediante corriere; dettagli sulla spedizione del dispositivo *HomeBox* saranno comunicati al *Cliente* mediante SMS inviati direttamente dal corriere;
- rende possibile l'erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la *Società* ad inviare, per il tramite del proprio *Centro Servizi*, SMS, e-mail, notifiche push ai contatti indicati dal *Contraente* in fase di sottoscrizione o successivamente modificati;
- autorizza la trasmissione dei dati ed eventi alla *Compagnia* nei termini indicati dall'Informativa privacy.

3.1 Tipologia di servizi

I servizi sono erogabili contestualmente all'attivazione del dispositivo *HomeBox*.

In caso di rilevazione di:

1. allagamenti
2. assenza di alimentazione elettrica
3. fumi

all'interno dell'*abitazione*, *HomeBox* inoltra la segnalazione di allarme attraverso l'invio di un SMS sul telefono cellulare del *Cliente* e, se precisato dal *Contraente*, su un secondo telefono cellulare, una e-mail all'indirizzo rilasciato all'atto della sottoscrizione della *Polizza* e una notifica push sull'*App* dedicata all'offerta Home "In casa protetti+" (sempreché installata con le notifiche push abilitate) attraverso cui il Cliente verrà invitato a verificare e qualora necessario a contattare la *Società di Assistenza* per richiedere una prestazione di intervento da parte dell'artigiano di riferimento (punti 1. e 2.), il Numero Unico di Emergenza o Vigili del Fuoco (punto 3).

Analogo servizio viene inviato al *Cliente* in caso di attivazione della chiamata diretta di cui al successivo punto 3.2.

3.2 Pulsante di attivazione della chiamata diretta e servizi viva voce

Il servizio permette, attraverso la pressione del *Pulsante di attivazione chiamata diretta* posto sul *dispositivo HomeBox*, tramite l'altoparlante e microfono di entrare in contatto diretto con *Sala Operativa di Primo Livello* della *Società* che fornirà il supporto necessario per far fronte alla richiesta del *Cliente*.

Qualora confermata l'esigenza di ricevere assistenza a seguito di evento allagamento o assenza di corrente, l'Operatore della *Sala Operativa di Primo Livello* inviterà a contattare direttamente la *Società di Assistenza* per richiedere una prestazione di intervento da parte dell'artigiano di riferimento.

Si raccomanda la pressione del predetto pulsante esclusivamente in caso di reale situazione di necessità. Il *Cliente* prende atto che l'utilizzo ingiustificato di tale servizio può comportare l'addebito di tutte le spese eventualmente sostenute per la gestione del falso allarme.

Il servizio è operativo 24 ore su 24, per ogni giorno dell'anno.

L'erogazione del servizio è sospesa nel caso di sospensione della *Polizza*.

ART. 4 - ESTENSIONE TERRITORIALE
I servizi oggetto del presente *Contratto* sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 5 - INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEL DISPOSITIVO *HOMEBOX*

5.1 Installazione del dispositivo *HomeBox*
Il *Cliente* dovrà installare autonomamente la *HomeBox*, attenendosi alle indicazioni riportate nel *Manuale Utente* e nelle *Istruzioni di Montaggio* e attivarlo per usufruire dei servizi.

Per qualsiasi richiesta di supporto tecnico relativa alla consegna e/o all'installazione del dispositivo *HomeBox* il *Cliente* potrà rivolgersi al **Servizio Clienti** al numero verde **800 199898** nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30;
il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

In caso di ritardata o mancata attivazione, la *Società* invierà SMS e e-mail di notifica per sollecitare l'installazione.

In caso di guasto accertato dal *Cliente* o dal *Centro Servizi*, che potrà essere segnalato alla *Società* ai riferimenti sopra indicati, le spese per la sostituzione e/o la verifica del dispositivo *HomeBox* sono a carico della *Società* fatta salva la responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del *Cliente*.

Qualora sia rilevata un'anomalia su uno dei sensori installati, il *Centro Servizi* invierà un SMS di notifica sui numeri di telefono cellulare indicati nel *Contratto*. Ricevuta la notifica, il *Cliente* deve contattare il **Servizio Clienti** al numero verde **800 199898** che, in caso di conferma della anomalia, provvederà ad inviare il nuovo sensore all'indirizzo concordato con il *Cliente* stesso.

5.2 Trasferimento del dispositivo ***HomeBox***
Unicamente nel caso in cui il contratto assicurativo in corso d'anno sia sostituito per cambio di ubicazione del rischio, il *Contraente* potrà trasferire il dispositivo *HomeBox* presso la nuova *abitazione* senza supplementi di *Canone*. Al *Cliente* competerà l'onere di procedere a nuova installazione secondo le modalità e nei termini già pattuiti.

ART. 6 - RESTITUZIONE DELLA HOMEBOX
In caso di

- recesso per sinistro dalla *Polizza*,
- mancata prosecuzione della *Polizza* e del *Contratto* alle scadenze convenute per qualsiasi causa intervenuta, il *Contraente* entro 30 giorni dall'evento è tenuto a restituire il dispositivo *HomeBox* alla Società.

Pertanto, il Contraente per restituire il dispositivo *HomeBox* dovrà:

- stampare la lettera di vettura ricevuta tramite sms e/o mail oppure emessa tramite l'area web personale (accessibile attraverso il sito www.octotelematics.com ed utilizzando la User Name e Password ricevute alla attivazione della *HomeBox*)
- recarsi presso un qualunque Ufficio Postale o Punto Poste con il pacco e la lettera di vettura stampata per effettuare la spedizione.

In caso di smarrimento della lettera di vettura o necessità di supporto sul suo reperimento, è possibile contattare il Servizio Clienti per richiedere assistenza al numero verde **800 199898** negli orari indicati all'art. 3.

Qualora il *Contraente* non restituisca il dispositivo *HomeBox*, o lo restituisca non funzionante per dolo, colpa grave e negligenza a lui imputabili, la *Società* si attiverà nei confronti del *Cliente* e/o del *Contraente* al fine di ottenere il risarcimento, quale stima del valore del dispositivo *HomeBox*, l'importo di

- **€ 100,00** entro il termine del primo anno;
- **€ 60,00** dal secondo anno e per tutti gli anni successivi.

In caso di cessazione del rapporto contrattuale tra la *Compagnia* e la *Società*, resta salva la continuità della prestazione dei servizi alle stesse condizioni, qualora il *Contratto* sia stato sottoscritto prima della cessazione del rapporto stesso e sino alla scadenza di *Polizza*.

Dal momento che è condizione essenziale per il corretto funzionamento del dispositivo *HomeBox* la presenza di copertura di rete GSM nell'immobile assicurato, qualora si dovesse verificare l'assenza di copertura di rete GSM, il *Contraente* avrà facoltà, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'installazione del dispositivo *HomeBox*, di recedere dal presente *Contratto* inviando comunicazione mediante lettera raccomandata alla *Società*. Per le modalità di restituzione si rimanda al precedente comma 1.

ART. 7 – CONDIZIONI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELLA HOMEBOX ED OPERATIVITA' DEI SERVIZI

7.1 Condizioni per il corretto funzionamento del dispositivo ***HomeBox***
Le condizioni principali per il corretto funzionamento del dispositivo *HomeBox* sono:

- corretta installazione dell' *HomeBox* secondo le indicazioni riportate nel *Manuale Utente* e nelle *Istruzioni di Montaggio*;
- presenza di segnale e corretta operatività della rete telefonica GSM e GSM-GPRS del gestore di telefonia mobile;
- adempimento, da parte del *Cliente*, di quanto indicato nell'articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

7.2 Condizioni per la corretta operatività dei servizi
L'operatività dei servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione dell' *HomeBox* ed al rispetto delle seguenti condizioni:

- il *Contraente* e il *Cliente* sono tenuti a controllare che tutti i dati riportati sul *Contratto* siano esatti;
- il *Contraente* e il *Cliente* sono tenuti a comunicare alla *Compagnia* ed alla *Società* l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentirne la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei servizi;
- in caso di guasto o di mancato funzionamento dell'*HomeBox*, il Centro Servizi informerà in tempi brevi, mediante SMS e E-MAIL il *Cliente,* che dopo le opportune verifiche dovrà contattare il **Servizio Clienti** al numero **800-199898** per consentire i dovuti controlli dell'anomalia riscontrata e l'eventuale risoluzione.

ART. 8 – RESPONSABILITA': ESONERO ED ESCLUSIONI
Resta inteso che in nessun caso la *Società* potrà essere chiamata a rispondere per interruzioni e limitazioni dei servizi derivanti dalle seguenti cause:

- disposizioni di legge o disposizioni amministrative sopravvenute, purché non riferibili a fatto della *Società*;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti, purché non riferibili a fatto della *Società*;
- modifiche effettuate dal *Cliente* alla *SIM Card GSM* o *GSM-GPRS*;
- assenza di segnale GSM e GSM-GPRS;
- danni causati alla *HomeBox* dal *Cliente* o da terzi non autorizzati;
- mancato rispetto di quanto riportato al precedente articolo 7;
- sinistro con contestuale distruzione o grave danneggiamento del dispositivo *HomeBox*;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo;
- terremoti e calamità naturali in genere;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività.

ART. 9 - FORO
Per ogni controversia relativa al presente contratto il Foro esclusivamente competente è quello di del luogo di sede, residenza o domicilio elettivo del *Contraente*.

ART.10 - RECLAMI
Per eventuali reclami inerenti il presente Contratto di Abbonamento ai Servizi il *Contraente* e il *Cliente* possono scrivere a:
OCTO Telematics S.p.A. - Via V. Lamaro 51 - 00173 Roma – Fax 199-119933 - e-mail: reclami@octotelematics.com oppure telefonare al **Servizio Clienti** al numero verde **800-199898.**

Octo Telematics S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Nicola Veratelli)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DI OCTO HOME

(ai sensi dell'articolo 13, Regolamento generale sulla protezione dei dati n. 679/2016/UE)

1. Introduzione

1.1 Il Contraente, in qualità di interessato dal trattamento ("**Interessato**") che si avvale dei servizi ("**Servizi**") di cui al contratto ("**Contratto**") stipulato con OCTO Telematics S.p.a., con sede legale in via V. Lamaro 51, 00173 - Roma, nella sua qualità di autonomo titolare del trattamento (di seguito "**OCTO**" o il "**Titolare**"), prende atto che i suoi dati personali ("**Dati**") verranno trattati ai sensi della presente informativa ("**Informativa**"), in conformità al Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, c.d. *General Data Protection Regulation* o "**Regolamento**", nonché dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, recante il "*Codice per la protezione dei dati personali*", come di volta in volta modificato o sostituito (congiuntamente, la "**Normativa Privacy Applicabile**").

1.2 Ai fini dell'erogazione dei Servizi, con particolare riferimento a quelli legati alla HomeBox, si rende noto che i Dati trattati potranno essere soltanto quelli raccolti presso l'interessato e trattati dal Titolare per adempiere al Contratto.

1.3 Salvo ove diversamente previsto, i termini e le definizioni di cui al Contratto si intendono integralmente richiamati nella presente Informativa.

2. Origine e tipologia dei Dati

2.1 OCTO tratta le seguenti categorie di Dati, raccolti direttamente presso l'Interessato ovvero presso fonti pubbliche e soggetti terzi:

2.1.1 dati anagrafici e identificativi;
2.1.2 dati di polizza assicurativa;
2.1.3 dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario;

In aggiunta a quanto sopra e su richiesta dell'autorità giudiziaria, OCTO può effettuare trattamenti di Dati relativi a condanne penali e reati.

3. Base giuridica e finalità del trattamento

3.1 OCTO tratta i Dati dell'Interessato per le seguenti finalità:

3.1.1 adempimento delle prestazioni di cui al Contratto, ivi incluse quelle di (i) assistenza tecnica, anche attraverso il Centro Servizi; e (ii) ove previsti dal Contratto ovvero dai rapporti contrattuali in essere tra l'Interessato e i clienti di OCTO (ad es., compagnie assicurative);
3.1.2 adempimento di obblighi previsti dalle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, dalla Normativa Privacy Applicabile;
3.1.3 tutela dei diritti OCTO, anche in sede giudiziaria;
3.1.4 svolgimento di attività funzionali a cessioni di azienda e di ramo d'azienda, acquisizioni, fusioni, scissioni o altre trasformazioni societarie che interessino OCTO, e relativa esecuzione;
3.1.5 legittimo interesse di OCTO al miglioramento delle proprie piattaforme tecnologiche, dei servizi e dei prodotti offerti ai propri clienti, attuali e potenziali.

3.2 Il conferimento dei Dati per le finalità di cui ai paragrafi 3.1.1, 3.1.2 e 3.1.3 è obbligatorio, in quanto necessario all'erogazione dei Servizi di cui al Contratto e all'adempimento di obblighi prescritti da disposizioni di legge o regolamentari, oltre che alla tutela giudiziaria dei diritti di OCTO. Pertanto, il mancato conferimento di tali Dati, così come tutte le eventuali richieste di cancellazione degli stessi, comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale tra OCTO e l'Interessato.

3.3 Il trattamento dei Dati per le finalità di cui al paragrafo 3.1.4 e 3.1.5 è necessario per il perseguimento di un legittimo interesse di OCTO, che verrà adeguatamente bilanciato con i diritti e le libertà dell'Interessato, posto che il trattamento dei Dati viene eseguito entro i limiti strettamente necessari allo svolgimento di tali attività.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento dei Dati da parte di OCTO avverrà mediante l'utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza delle informazioni e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l'ausilio di mezzi informatici e telematici.

5. Comunicazione dei Dati

5.1 I Dati non verranno diffusi o comunicati a terzi non autorizzati da OCTO, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione in forma elettronica o cartacea. Tuttavia, in casi ben determinati, i Dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari:

5.1.1 la compagnia assicurativa con cui l'Interessato ha stipulato una polizza;
5.1.2 autorità pubbliche, giudiziarie o di polizia, entro i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili;
5.1.3 banche, istituti di credito, società di recupero crediti, società assicuratrici o società di assistenza stradale;
5.1.4 soggetti, interni o esterni alla struttura di OCTO, debitamente nominati per iscritto responsabili o sub-responsabili del trattamento ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, per lo svolgimento di attività di trattamento funzionali all'erogazione dei Servizi di cui al Contratto (ivi incluse le altre società del gruppo OCTO).

6. Trasferimenti dei Dati all'estero

6.1 OCTO tratterà i Dati esclusivamente in Paesi situati nell'Unione europea e non effettuerà alcun trasferimento transfrontaliero di Dati da un Paese ubicato nell'Unione europea a qualsiasi altro Paese situato fuori dall'Unione europea senza il previo consenso scritto dell'Interessato o altra idonea base giuridica, ivi incluse (a) le clausole contrattuali standard elaborate dalla Commissione Europea; (b) le decisioni di adeguatezza della Commissione Europea, aventi ad oggetto gli Stati extra-UE in cui i Dati sono trasferiti; (c) le norme vincolanti d'impresa (*binding corporate rules*) eventualmente adottate da OCTO o dai soggetti da essa nominati quali responsabili o sub-responsabili del trattamento dei Dati.

7. Periodo di conservazione dei Dati

7.1 I Dati possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale vengono trattati da OCTO, in conformità alla Normativa Privacy Applicabile. Nello specifico, i Dati sono conservati:

7.1.1 per la finalità di cui ai paragrafi 3.1.1, 3.1.3 e 3.1.5, per un periodo di 4 anni dalla cessazione dell'efficacia del Contratto, a qualsiasi causa dovuta;
7.1.2 per le finalità di cui al paragrafo 3.1.2, per il tempo richiesto dalle disposizioni di legge applicabili e, in particolare, per finalità di natura fiscale e contabile, rispettivamente, per un periodo di 5 e 10 anni dalla cessazione dell'efficacia del Contratto;
7.1.3 per le finalità di cui al paragrafo 3.1.4, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle attività ivi previste.

7.2 Alla scadenza dei termini di conservazione di cui al paragrafo 7.1, i Dati saranno anonimizzati o cancellati, a discrezione di OCTO. I dati anonimizzati potranno essere utilizzati per finalità conformi alle disposizioni di legge applicabili.

8. Diritti dell'interessato

8.1 Ai sensi della Normativa Privacy Applicabile, l'Interessato è titolare dei seguenti diritti e facoltà:

8.1.1 il diritto ad essere informato delle finalità e modalità del trattamento dei Dati;
8.1.2 il diritto di accesso ai propri Dati;

8.1.3 il diritto di ottenere una copia dei propri Dati, laddove questi siano conservati in Paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali Dati vengono conservati o trasferiti;

8.1.4 il diritto di richiedere la rettifica, l'aggiornamento o l'integrazione dei propri Dati;

8.1.5 il diritto di richiedere la cancellazione, l'anonimizzazione o il blocco del trattamento dei Dati;

8.1.6 il diritto di opporsi, in tutto o in parte, a qualsiasi trattamento svolto attraverso processi decisionali automatizzati, inclusa la profilazione;

8.1.7 il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento, ove prestato, liberamente e in qualunque momento;

8.1.8 il diritto alla portabilità dei Dati, ossia il diritto a ricevere i Dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e la possibilità di poterli trasmettere ad un altro titolare del trattamento liberamente e senza impedimenti;

8.1.9 il diritto di richiedere la limitazione del trattamento dei Dati;

8.1.10 il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati di OCTO;

8.1.11 il diritto di sporgere un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

9. Contatti

9.1 L'Interessato potrà contattare OCTO per qualsiasi chiarimento o necessità, ovvero per esercitare i propri diritti di cui al paragrafo 8, inviando un'email all'indirizzo: dpo@octotelematics.com

10. Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

10.1 OCTO potrà liberamente modificare, integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa, anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla Normativa Privacy Applicabile.

Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento sarà comunicato agli Interessati in maniera tempestiva e puntuale tramite i mezzi elettronici o cartacei ritenuti più idonei. A questo proposito, OCTO invita altresì gli Interessati a verificare la data di aggiornamento dell'Informativa.